

Indicazioni per
l'uso dei cookie
e di similari
tecnologie

Sommario

| | |
|---|----|
| Introduzione alla Guida | 3 |
| Cosa sono i cookies e le tecnologie simili? | 5 |
| Quali sono le regole sui cookies e delle tecnologie simili? | 8 |
| Come coordinare le regole sui cookies al GDPR? | 17 |
| Come soddisfare le regole sui cookies? | 25 |
| Ulteriori considerazioni | 43 |

Introduzione alla Guida

Il Regolamento "Privacy and Electronic Communications" (PECR) riguarda l'utilizzo dei cookie e delle c.d. tecnologie similari impiegati per l'archiviazione e l'accesso alle informazioni memorizzate sui dispositivi di un qualsiasi utente, come ad esempio un computer o un dispositivo mobile.

La presente guida riguarda, nello specifico, i cookie e le tecnologie similari. Si rivolge, principalmente, a chi gestisce un servizio online come, ad esempio, un sito web o una applicazione mobile; ma anche a tutti gli utenti che, semplicemente, vogliono comprendere in maniera approfondita come si applica il PECR al proprio utilizzo dei cookies.

Preliminarmente, si consiglia la lettura della [pagina sui cookie nella Guida al PECR](#), nella quale vengono indicati i punti chiave per un'agevole comprensione della presente Guida.

Disclaimer

Il presente documento è riservato ad un uso strettamente privato. Esso costituisce una traduzione non ufficiale della pubblicazione "Guidance on the use of cookies and similar technologies" elaborato dall'ICO (Information Commissioner's Office), autorità indipendente del Regno Unito, al quale sono riservati tutti i diritti. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate, ovvero della esattezza delle traduzioni.

Si declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo documento, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli Autori del documento fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.

Curatori del progetto di traduzione

(in ordine alfabetico)

Coordinamento e Revisione

[Rosario Mauro Catanzaro](#) – Presidente dell'Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati 

[Alessandro del Ninno](#) – Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati 

Traduzioni

[Valentina Apruzzi](#)

[Elisabetta Azzali](#)

[Cecilia Brodu^{*1}](#)

[Lucrezia Croce](#)

[Paolo Cucchi](#)

[Andrea del Vecchio](#)

[Edoardo Facchini](#)

[Giulia Fatano](#)

[Mauro Gario^{*2}](#)

[Giovanni Maria Leotta](#)

[Alessandra Lucchini](#)

[Mariagiulia Luzzi](#)

[Mauro Narduzzo](#)

[Riccardo Proetto](#)

[Marco Raimondi](#)

[Andrea Razzini](#)

[Annalisa Rizzo](#)

[Marco Ruotolo](#)

[Davide Stefanello](#)

[Vincenzo Tarantini](#)

[Giuseppe Venditti](#)

^{*1}Prima revisione linguistica ^{*2}Restyling grafico



Sommario

Cosa sono i cookie e le tecnologie similari?

- [Cosa sono i cookie?](#)
- [Come vengono utilizzati i cookie?](#)
- [Cosa sono i "cookie di sessione" e i "cookie persistenti"?](#)
- [Cosa sono i "cookie di prime parti" e i "cookie di terze parti"?](#)
- [Cosa sono le tecnologie similari?](#)

Quali sono le norme sui cookie e sulle tecnologie similari?

- [Cosa prescrive il PECC sui cookie e le tecnologie similari?](#)
- [Chi sono "utente" e "abbonato"?](#)
- [Cosa sono "terminali"?](#)
- [Cosa si intende per "informativa chiara e completa"?](#)
- [Cosa si intende per consenso?](#)
- [Da quale soggetto è necessario acquisire il consenso?](#)
- [E' necessario fornire l'informativa e acquisire il consenso per ogni cookie?](#)
- [In cosa consiste l'eccezione "della comunicazione"?](#)
- [In cosa consiste l'eccezione dello "strettamente necessario"?](#)
- [Per quali attività trova applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario"?](#)
- [Tali regole si applicano esclusivamente ai siti web?](#)
- [Tali regole si applicano anche alle reti domestiche?](#)

Come coordinare le regole sui cookie al GDPR?

- [Che relazione intercorre tra il PECC e il GDPR?](#)
- [Cosa prevede il GDPR in materia di cookie?](#)
- [In che modo il consenso relativo ai cookie si adegua ai requisiti di legittimità previsti dal GDPR?](#)
- [Tali regole si applicano anche ai casi di trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo dei cookie?](#)
- [Considerazioni sulla proposta di Regolamento ePrivacy](#)

Come soddisfare le regole sui cookie?

- [Chi è il soggetto responsabile della conformità?](#)
- [Come pianificare e decidere quali tipologie di cookie utilizzare?](#)
- [Come realizzare una revisione dei cookie?](#)
- [Come informare gli utenti dell'utilizzo dei cookie?](#)
- [Cosa accade nei casi in cui i minori accedono al servizio web?](#)

- [Con quali modalità viene, nella pratica, acquisito il consenso?](#)
- [Possono essere impiegati box contenenti messaggi o tecnologie similari?](#)
- [Il consenso acquisito attraverso impostazioni pre-configurate può considerarsi valido?](#)
- [Il consenso acquisito attraverso le funzionalità del sito può considerarsi valido?](#)
- [Il consenso acquisito attraverso le impostazioni del browser e altre tecnologie può considerarsi valido?](#)
- [L'acquisizione del consenso può essere richiesta nella sezione "termini e condizioni"?](#)
- [E' possibile utilizzare i 'cookie walls'?](#)
- [E' possibile pre-abilitare i cookie "non essenziali"?](#)
- [Cosa accade se si utilizzano cookie di terze parti?](#)
- [Opera qualche eccezione nel caso dei cookie analitici?](#)
- [Come operano le eccezioni rispetto alle diverse tipologie di cookie?](#)
- [Cosa accade se un utente vuole cambiare le proprie impostazioni cookie?](#)
- [Con quale frequenza deve essere acquisito il consenso?](#)
- [E' necessario tenere traccia delle preferenze degli utenti?](#)
- [Quanto dovrebbero durare i cookie?](#)

Ulteriori considerazioni

- [Cosa accade se viene modificato l'utilizzo dei cookie?](#)
- [Cosa accade in merito ai cookie esterni incorporati su un sito web?](#)
- [Cosa accade in merito ai cookie impostati all'estero?](#)
- [Anche le autorità pubbliche possono impostare cookie sul proprio sito web?](#)
- [Cosa accade in merito d altri dispositivi quali smartphone, smart TV, dispositivi indossabili, e l' "Internet delle Cose"?](#)
- [Cosa accade se non ci si adegua alla normativa?](#)

Cosa sono i cookie e le tecnologie simili?

Sommario

- [Cosa sono i cookie?](#)
- [Come vengono utilizzati i cookie?](#)
- [Cosa sono i "cookie di sessione" e i "cookie persistenti"?](#)
- [Cosa sono i "cookie di prime parti" e i "cookie di terze parti"?](#)
- [Cosa sono le tecnologie simili?](#)

Cosa sono i cookie?

I cookies sono piccoli segmenti di informazione, generalmente costituiti da lettere o numeri, che i gestori di servizi online rendono operativi nei confronti degli utenti che visitano il sito web. Il software installato sul dispositivo dell'utente (per esempio un web browser) è in grado di memorizzare i cookies e trasmetterli al sito web non appena viene nuovamente visitato.

Come vengono utilizzati i cookie?

I cookie sono una particolare tecnologia in grado di memorizzare le informazioni circa le visite effettuate da un utente al sito web. Vengono utilizzati in diversi modi, tra i quali:

- ricordare cosa è presente nel carrello quando si acquistano prodotti online
- supportare gli utenti nell'accesso a un sito web
- analizzare il traffico generato dagli utenti in un sito web
- monitorare il comportamento di navigazione degli utenti.

L'utilizzo dei cookie è utile poiché consente a un sito web di riconoscere i dispositivi con i quali gli utenti vi accedono. Vengono diffusamente utilizzati al fine di implementare l'efficienza di un sito web, nonché al fine di fornire informazioni utili ai gestori dei siti. Senza i cookie, o tecnologie simili, i siti web non sarebbero in grado di "ricordare" alcuna informazione circa gli utenti visitatori, quali gli elementi salvati in un carrello e/o se gli stessi sono registrati.

Cosa sono i "cookie di sessione" e i "cookie persistenti"?

I cookie che scadono alla fine di una sessione di navigazione (normalmente non appena l'utente esce dal browser) sono chiamati "cookie di sessione". Di contro, i cookie che possono essere memorizzati più a lungo, sono chiamati "cookie persistenti". Il PECR si applica ad entrambe le tipologie di cookie.

In particolare, i cookie di sessione consentono ai siti web di riconoscere e collegare le azioni di un utente durante una sessione di navigazione. Possono essere utilizzati per diverse finalità, come ad esempio allo scopo di memorizzare i gli articoli inseriti dall'utente all'interno del proprio carrello durante la navigazione nel sito.

Tali cookie possono anche essere utilizzati per finalità legate alla sicurezza, come ad esempio allo scopo di consentire l'accesso di un utente al proprio account di Internet banking o alla propria mail. I cookies di sessione scadono al termine della navigazione, pertanto gli stessi non vengono memorizzati oltre la fine della sessione stessa. Per siffatta ragione, tale tipologia di cookies viene considerata meno invasiva della sfera privata dell'utente rispetto ai cookies persistenti.

I cookie persistenti vengono, invece, memorizzati sui dispositivi degli utenti tra una navigazione e l'altra. Tali cookie memorizzano le preferenze e le azioni dell'utente durante la navigazione in un sito web (o diversi siti).

I cookie persistenti possono essere utilizzati per diverse finalità, quali la memorizzazione delle preferenze e delle scelte degli utenti di un dato sito web, o la creazione di pubblicità mirata. La durata di un cookie persistente è impostata dai gestori dei siti web.

L'utente ha la possibilità sia di cancellare manualmente i cookie precedentemente impostati, sia di configurare le impostazioni del browser in modo da eliminare i cookie a intervalli predefiniti.

Cosa sono i “cookie di prime parti” e i “cookie di terze parti”?

La dizione “cookie di prime parti” o “cookie di terze parti”, si riferisce all'origine dei cookie, imputabile al gestore del sito o a un fornitore terzo.

I cookie di prime parti sono impostati direttamente dal gestore del sito web visitato dall'utente, ossia il dominio indicato nell'URL visualizzabile nella barra degli indirizzi del browser.

I cookie di terze parti sono, invece, impostati da un dominio diverso da quello visitato dall'utente. Generalmente, questa ipotesi si verifica quando un sito web incorpora elementi esterni, ossia provenienti da altri siti web, quali immagini, plug-in di social media e pubblicità. Quando il browser, o un altro software, imposta tali elementi da altri siti, questi ultimi sono in grado di impostare a loro volta dei cookie.

Cosa sono le “tecnologie simili”?

Le funzioni solitamente assolte dai cookie possono essere parimente eseguite avvalendosi di diverse tecnologie, come ad esempio l'impiego di determinate proprietà in grado di identificare l'accesso effettuato da un dato dispositivo, così da analizzare le visite al sito web.

Il PECR si applica a tutte le tecnologie in grado di memorizzare o accedere alle informazioni salvate nei dispositivi degli utenti. Tra queste rientrano, ad esempio, il sistema di archiviazione locale HTML5 (HTML5 local storage), gli oggetti locali condivisi (Local Shared Objects) e il cosiddetto fingerprinting del dispositivo (il riconoscimento dell'*impronta digitale* data da un insieme di parametri tecnici esclusivi e specifici di quel dispositivo, come in una impronta dattiloscopica umana).

Il sistema di riconoscimento dell'impronta digitale del dispositivo (“fingerprinting”) è una tecnologia che consiste nel combinare una serie di informazioni in grado di individuare in modo univoco un determinato dispositivo.

Tra le informazioni che il sistema di fingerprinting del dispositivo è in grado di individuare, collegare, o dedurre rientrano, tra gli altri:

- i dati derivanti dalla configurazione del dispositivo;
- i dati esposti mediante l'uso di particolari protocolli di rete;
- le informazioni CSS;
- gli oggetti JavaScript;
- le informazioni HTTP Header;
- le informazioni sull'orario;
- le variazioni TCP stack;
- i caratteri installati;
- i plugin installati all'interno del browser;
- qualsiasi utilizzo di un API (interno e/o esterno)

È anche possibile combinare questi elementi con altre informazioni, quali gli indirizzi IP, gli identificatori univoci, o altri.

Il PECR trova applicazione, altresì, con riferimento a tecnologie quali gli scripts, i pixels di tracciamento ed i plugin, laddove le stesse vengano utilizzate.

Si pensi, ad esempio, al caso di un'organizzazione che conduce E-marketing, e inserisce i pixel di tracciamento all'interno delle e-mail. Questi pixel registrano informazioni, quali l'ora, la posizione e il sistema operativo del dispositivo utilizzato per leggere l'e-mail.

Sebbene, in generale, l'utilizzo dell'e-mail marketing sia disciplinato dall'articolo 22 del PECR, nell'ipotesi in cui i pixel di tracciamento memorizzino o accedano alle informazioni del dispositivo dell'utente, troverà applicazione anche l'articolo 6.

Tuttavia, nonostante il PECR non proibisca espressamente l'utilizzo di cookie e di tecnologie similari, è comunque prescritto che gli utenti vengano, da una parte, informati circa il loro utilizzo e, d'altra parte, che siano liberi di scegliere se memorizzare o meno, mediante il loro utilizzo, tali informazioni nei propri dispositivi.

Di seguito, il termine "cookie" verrà impiegato con riferimento ai cookie e alle tecnologie similari cui si applica il PECR, anche nelle ipotesi in cui vengano utilizzati in contesti differenti quali, ad esempio, all'interno di un'applicazione mobile.

Quali sono le norme su cookie e sulle tecnologie simili?

Sommario

- [Cosa prescrive il PECR sui cookie e le tecnologie simili?](#)
- [Chi sono "utente" e "abbonato"?](#)
- [Cosa sono i "terminali"?](#)
- [Cosa si intende per "informativa chiara e completa"?](#)
- [Cosa si intende per consenso?](#)
- [Da quale soggetto è necessario acquisire il consenso?](#)
- [E' necessario fornire l'informativa e acquisire il consenso per ogni cookie?](#)
- [In cosa consiste l'eccezione "della comunicazione"?](#)
- [In cosa consiste l'eccezione dello "strettamente necessario"?](#)
- [Per quali attività trova applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario"?](#)
- [Tali regole si applicano esclusivamente ai siti web?](#)
- [Tali regole si applicano anche alle reti domestiche?](#)

Cosa prescrive il PECR sui i cookie e le tecnologie simili?

Il PECR non fa esplicito riferimento ai cookie, ma l'articolo 6 del PECR stabilisce che:

(1) ... una persona non potrà archiviare o ottenere l'accesso alle informazioni archiviate nei dispositivi di un abbonato o di un utente, a meno che non vengano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo (2).

(2) Tali requisiti sono che l'abbonato o l'utente dei dispositivi —

(a) abbia ricevuto informazioni chiare e complete circa le finalità della conservazione o dell'accesso alle informazioni; e

(b) abbia prestato il relativo consenso.

Ciò significa che, laddove vengano utilizzati i cookie, è necessario:

- esplicitare quali cookie verranno impostati;
- chiarire la funzione dei cookie; e
- ottenere il consenso alla memorizzazione dei cookie sui dispositivi.

Il PECR si applica anche alle c.d. "tecnologie simili", quali il sistema di riconoscimento dell'impronta digitale. Pertanto, fuori dai casi nei quali trova applicazione una delle eccezioni di cui si avrà modo di dire in seguito, qualsiasi uso del sistema di riconoscimento dell'impronta digitale richiederà sia che venga fornita un'informativa chiara e completa, sia che venga raccolto il consenso dell'utente o dell'abbonato.

- 🔗 Normativa di riferimento – [articolo 6](#) del PECR, versione del 2003
- 🔗 Normativa di riferimento – [emendamento del 2011](#)

Chi sono “utente” e “abbonato”?

Le norme in materia di cookie si applicano al “terminale” dell'*abbonato* o dell'*utente*. Per “abbonato” si intende la persona fisica che paga per l'utilizzo della rete internet. L' “utente” è, invece, la persona fisica che utilizza un determinato computer, o altro dispositivo, per l'accesso ad un servizio online.

Generalmente, abbonato e utente coincidono. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un soggetto che utilizzi una connessione a banda larga per accedere ad un sito web dal proprio computer o dispositivo portatile. Tale soggetto, qualora paghi altresì la bolletta per la connessione di rete, verrà considerato sia quale “utente”, sia quale “abbonato”.

Tuttavia, vi possono essere delle eccezioni. Si pensi, ad esempio, al caso di un familiare dell'*abbonato*, considerato quale utente, il quale ne utilizza la connessione internet per accedere a un servizio online dal proprio dispositivo.

Cosa sono i ‘terminali’?

Si fa riferimento al dispositivo tecnologico sul quale viene installato il cookie. Generalmente, si tratta di un computer o di un dispositivo portatile, ma può riferirsi anche ad altre apparecchiature quali dispositivi indossabili, smart TV e altri dispositivi connessi tra loro, riconducibili al concetto di “Internet delle Cose”.

Cosa si intende per “informativa chiara e completa”?

Il PECR non fornisce una definizione specifica di “informativa chiara e completa”. Tuttavia, l'Articolo 5(3) della Direttiva ePrivacy afferma che l'informativa chiara e completa deve essere fornita “conformemente” alla legislazione sulla protezione dei dati.

Pertanto, tale concetto è strettamente collegato al principio di trasparenza e al diritto d'informazione previsti dal GDPR. Ciò significa che, nel momento in cui vengono impostati i cookie, andrà fornita all'utente e all'abbonato la stessa informativa che sarebbe stata loro fornita nel caso di trattamento di dati personali (peraltro tenendo presente che, in alcuni casi, l'utilizzo di cookie implica di per sé il trattamento di dati personali).

L'informativa deve indicare:

- le tipologie di cookie che si intendono utilizzare; e
- le finalità di utilizzo.

Tali requisiti si applicano anche ai cookie forniti da terze parti e incorporati nei servizi web utilizzati, inclusi, oltre i cookie, anche le c.d “immagini elettroniche” (web pixel) ed i “web beacons”, gli JavaScript e ogni altro sistema di archiviazione o di accesso alle informazioni contenute su un dispositivo, ivi compresi quelli provenienti da altri servizi, quali i network pubblicitari o i social media.

Inoltre, i Considerando della Direttiva ePrivacy specificano che:

- bisogna far conoscere agli utenti i cookie installati sui loro terminali; e
- sia le modalità di comunicazione dell'informativa sui cookie, sia la possibilità degli utenti di rifiutarne l'utilizzo, devono essere il più fruibili possibile da parte dell'utente.

Sebbene l'informativa sui cookie si basi sul principio di trasparenza indicato dalla normativa in materia di protezione dei dati, il livello di comprensione da parte dei diversi utenti potrebbe, comunque, essere

differente. Pertanto, l'utilizzo dei cookie richiede di fornire un'informativa circa il loro funzionamento che sia particolarmente chiara e dettagliata, cosicché risulti comprensibile da tutte le tipologie di utenti.

A tal fine, creare dei prospetti o delle liste dettagliate relative ad ogni cookie che opera in un dato sito, potrebbe essere una strategia informativa apprezzabile dall'utente. Nei siti che utilizzano decine o centinaia di cookie, sarà utile fornire all'utente un'informativa più ampia e approfondita circa le modalità di operatività dei cookie e le tipologie di cookie in uso. Per esempio, i requisiti di legge saranno maggiormente soddisfatti nelle ipotesi in cui venga fornita una descrizione dettagliata circa l'impiego dei dati raccolti dai cookie analitici, piuttosto che una mera lista di tutti i cookie in uso corredata da una breve spiegazione delle loro funzionalità.

🔗 Normativa di riferimento - [articolo 5\(3\) e considerando 66](#) dell'emendamento del 2009 alla Direttiva ePrivacy.

🔗 Normativa di riferimento - [considerando 25](#) alla Direttiva ePrivacy.

🔗 Normativa di riferimento - [articoli 12 al 14](#) e [considerando 58 e 60-62](#) del GDPR

Approfondimento - Indicazioni ICO

Per maggiori informazioni, si rinvia alle indicazioni sul [diritto d'informazione](#) nella Guida al GDPR.

Cosa si intende per “consenso”?

Il PECR richiede che gli utenti o gli abbonati prestino il proprio consenso all'installazione o all'utilizzo di cookie sui loro dispositivi. Il PECR, così come la Direttiva e-Privacy, non fornisce una definizione specifica di consenso; pertanto, trova applicazione la definizione fornita dal GDPR. Sul punto, l'articolo 4(11) del GDPR indica quale:

"«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;"

L'articolo 8(2) del Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regolamento 2019 chiarisce che, per il PECR:

"il consenso prestato da un utente o da un abbonato corrisponde al consenso rilasciato dal soggetto interessato indicato nel GDPR (e come definito nella sezione 3(10) del Data Protection Act 2018)"

L'articolo 7 del GDPR fornisce ulteriori specificazioni sui requisiti del consenso, in particolare:

- essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
- la richiesta di consenso deve essere presentata “in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie”, ovvero non va incorporato nella sezione “termini e condizioni”;
- la richiesta del consenso deve essere presentata in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro; inoltre
- il sistema di acquisizione dei consensi deve consentire agli interessati di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Dal dettato dell'art. 32 del GDPR, inoltre, è possibile ricavare un divieto di utilizzo dei c.d. box "pre-spuntati", e ciò sulla considerazione che il silenzio o l'inattività dell'interessato non costituiscono una valida manifestazione del consenso.

Con riferimento ai cookie, ciò implica che:

- l'utente deve prestare il proprio consenso per i cookie non essenziali attraverso un'azione positiva e chiara, pertanto, il semplice fatto che l'utente continui a navigare nel sito non costituisce un valido consenso;
- prima che venga prestato il consenso, l'utente deve essere informato in modo chiaro circa la tipologia di cookie utilizzati e la loro funzione prima che gli stessi vengano impostati;
- nel caso in cui vengano utilizzati cookie di terze parti, è necessario specificare chi siano le terze parti, oltreché le modalità di trattamento delle informazioni acquisite;
- non possono essere utilizzati i box pre-spuntati (oppure opzioni equivalenti, quali i cursori preimpostati su "on") per i cookie non essenziali;
- è necessario fornire agli utenti il controllo su ogni cookie non essenziale, garantendo l'accesso al sito anche agli utenti che hanno negato il consenso; e
- è necessario garantire che nessun cookie non essenziale sia impostato sulle landing page degli utenti (così come qualsiasi altro script non essenziale o tecnologie simili, le quali non possono essere attivate fino a quando l'utente non ha prestato il proprio consenso).

APPROFONDIMENTI

 Normativa di riferimento – [articoli 4 e 7, considerando 32, 42 e 43](#)

 Normativa di riferimento – [articolo 8\(2\)](#) "Data Protection, Privacy and Electronic Communication (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019"

Approfondimento – Guida ICO

Per maggiori informazioni, si rimanda alla [guida sul consenso](#) contenuta nella "Guida al GDPR".

Per maggiori informazioni su come adeguare le norme sui cookie al GDPR, si rimanda alla [sezione successiva](#) della presente guida.

Approfondimento – Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Il WP29 ha pubblicato le [Linee guida al consenso secondo il Regolamento 2016/679 \(WP259rev.01\)](#) , approvata dal CEPD nel Maggio 2018.

Da quale soggetto bisogna acquisire il consenso??

Il PECR stabilisce che il consenso all'utilizzo dei cookie dovrebbe essere prestato dall'utente o dall'abbonato.

In sostanza, non è possibile distinguere tra il consenso prestato dall'abbonato e quello prestato dall'utente. Il tema fondamentale, dunque, è che una delle parti deve prestare un valido consenso.

Il PECR non specifica se sono le preferenze espresse dall'utente o quelle espresse dall'abbonato ad avere la priorità nel caso in cui vengano espresse preferenze differenti in merito all'impostazione dei cookie. Alcuni riferimenti presenti nel PECR relativi alla capacità dell'abbonato di prendere decisioni in questo campo, come analogamente si verifica per le impostazioni del browser, suggerirebbero che le preferenze espresse dall'abbonato abbiano la priorità, anche se in altre circostanze potrebbe verificarsi il contrario.

Si pensi al caso di un datore di lavoro (l'abbonato) che dà in dotazione al proprio dipendente (l'utente) un dispositivo di lavoro, unitamente all'accesso a determinati servizi in modo da portare a termine un determinato compito. L'effettivo espletamento del compito affidatogli dipenderà dall'utilizzo del servizio (service) che adopera i cookie e dal dispositivo che li accetta.

In questo caso è ragionevole supporre che siano le preferenze impostate ed espresse dal datore di lavoro ad avere la priorità.

Vi è un'altra sezione del PECR, riguardante le impostazioni del browser, nella quale si esplicita che l'abbonato ha chiaramente la capacità di impostare le scelte per conto di ogni utente. Tuttavia, vi possono essere anche circostanze nelle quali, invece, sono le impostazioni dell'utente ad avere la prevalenza.

Si pensi, ad esempio, a un contesto domestico nel quale generalmente vi è un abbonato (l'intestatario delle bollette) e una serie di altri possibili utenti. Se un utente lamentasse che le impostazioni cookie sulla navigazione in rete sono state fatte senza il suo consenso, bisognerebbe dimostrare la conformità alle norme del PECR mostrando che il consenso è stato precedentemente prestato dall'abbonato.

In pratica, la chiave di volta sarebbe, da un lato, assicurare l'informativa sui cookie e, dall'altro lato, garantire un sistema di scelta il più facile e accessibile possibile per tutti gli utenti.

E' necessario fornire l'informativa e acquisire il consenso per ogni cookie?

No. Il PECR fornisce due eccezioni alle regole sui cookie. L'articolo 6(4) stabilisce che:

(4) Il Paragrafo (1) non si applica ai casi di archiviazione tecnica delle informazioni o ai casi di accesso alle informazioni

(a) al solo scopo di eseguire la trasmissione delle comunicazioni su una rete di comunicazioni elettroniche; oppure

(b) ove l'archiviazione o l'accesso sia strettamente necessario a fornire informazioni alla società che eroga il servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Tali ipotesi sono note, rispettivamente, come eccezione della "comunicazione" ed eccezione dello "strettamente necessario".

APPROFONDIMENTI

 Normativa di riferimento nel PECR – [art. 6](#) della versione 2003 6 del PECR

 Normativa di riferimento nel PECR – [Vedasi l'emendamento applicato nel 2011](#)

In cosa consiste l'eccezione della "comunicazione"?

Tale eccezione riguarda la trasmissione della comunicazione su una rete di comunicazioni elettroniche. Perché una "comunicazione" si svolga su una rete tra due parti, devono sussistere tre elementi essenziali:

- la capacità di indirizzare informazioni su un network, identificando i terminali di comunicazione (endpoint), oppure la capacità dei dispositivi di accettare la comunicazione attraverso quella rete;
- la capacità di cambiare i dati nel loro ordine previsto;
- la capacità di individuare gli errori di trasmissione o le perdite di dati.

L'eccezione della comunicazione include, pertanto, i cookie che soddisfano una (o più) delle suddette caratteristiche, ma solo quando la finalità è esclusivamente quella della trasmissione.

Pertanto, perché l'eccezione della comunicazione possa trovare applicazione, la trasmissione della comunicazione deve essere impossibile senza l'utilizzo dei cookie. Il semplice utilizzo di un solo cookie in grado di agevolare la comunicazione, non è sufficiente a permettere l'applicazione dell'eccezione in oggetto.

In cosa consiste l'eccezione dello "strettamente necessario"?

Questa eccezione si applica ai c.d. "information society services" (ISS), cioè i servizi distribuiti su internet, come un sito web o un'applicazione. Quando si distribuisce un servizio web, si opera come ISS.

L'eccezione dello "strettamente necessario" opera quando l'archiviazione delle informazioni o l'accesso ad esse risulti essenziale, e non solo ragionevolmente necessaria. Inoltre, il concetto di ciò che è essenziale al fine di fornire il servizio richiesto dall'utente è assai circoscritto. Questo non comprende ciò che potrebbe essere essenziale a garantire gli altri usi che si potrebbero fare con quegli stessi dati. Appare chiaro, perciò, che l'eccezione dello "strettamente necessario" ha un campo applicativo particolarmente ristretto.

Il concetto di "strettamente necessario" include anche ogni altro precetto normativo, come, ad esempio, le norme sulla sicurezza imposte dalla normativa in materia di protezione dei dati.

Ove le impostazioni dei cookie siano definite come "importanti", e non anche "strettamente necessarie", si è obbligati a fornire all'utente o all'abbonato le informazioni relative l'archiviazione o l'accesso e ottenere il relativo consenso.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un utente visiti un sito di e-commerce e decida di acquistare un prodotto. Il prodotto verrà aggiunto al carrello prima di poter continuare la navigazione per altri acquisti. Lo shopping terminerà andando alla pagina del pagamento.

Il sito utilizza i cookie per assicurare che, nel momento in cui l'utente seleziona i prodotti da comprare e clicca sul tasto "aggiungi al carrello", il sito "ricordi" le scelte effettuate nella pagina precedente.

In tale contesto, il cookie è "strettamente necessario" ad assicurare il servizio richiesto dall'utente e, perciò, troverà applicazione l'eccezione in oggetto senza che vi sia la necessità di richiedere alcun consenso.

Anche se siffatta eccezione si applica sia alla fase della presentazione dell'informativa, che alla fase dell'acquisizione del consenso, è comunque buona prassi continuare a fornire informazioni chiare sui cookie, compresi quelli "strettamente necessari", tenendo presente che, se i dati trattati appartengono alla categoria dei dati personali, è necessario procedere – altresì – secondo i criteri di correttezza e trasparenza imposti dalla normativa sulla protezione dei dati.

È importante ricordare che il concetto di "strettamente necessario" dovrebbe essere rapportato al punto di vista dell'utente o dell'abbonato, non del gestore del servizio. Perciò, mentre – ad esempio – per il gestore del servizio saranno considerati "strettamente necessari" i cookie pubblicitari, poiché contribuiscono a finanziare il servizio, gli stessi non potranno essere considerati tali nell'ottica dell'utente o dell'abbonato.

Per quali attività trova applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario"?

Esempi di attività che ricadono nel campo di applicazione dell'eccezione dello "strettamente necessario", includono quei casi relativi allo specifico funzionamento del servizio, ovvero quelle operazioni senza le quali l'utente non sarebbe in grado di intraprendere determinate attività. I cookie che non ricadono nell'eccezione in oggetto richiedono l'acquisizione del consenso.

Gli esempi più comuni sono:

| Attività | Strettamente necessario (Si/No) |
|---|--|
| Cookie usato per ricordare all'utente i prodotti che desidera acquistare quando va alla cassa o aggiunge altri prodotti nel carrello | ✓ |
| Cookie che, nell'ambito dell'attività richiesta dall'utente, sono essenziali ai fini del rispetto del principio di sicurezza sancito dal GDPR, come ad esempio la connessione ai servizi bancari | ✓ |
| Cookie che aiutano ad assicurare che il contenuto di una pagina carichi rapidamente e correttamente, attraverso un sistema che distribuisca il caricamento tra diversi computer (questo processo è spesso definito "bilanciamento del caricamento" o "proxing inverso") | ✓ |
| Cookie usati per finalità analitiche come, ad esempio, contare il numero dei visitatori di un sito | X |
| Cookie pubblicitari di prime o terze parti (inclusi quelli usati a scopo operativo o per pubblicità di terze parti, come quelli impiegati per il | X |

| | |
|--|---|
| rilevamento delle frodi online, per ricerche, per il miglioramento del prodotto ecc.) | |
| Cookie usati per riconoscere quando un utente riutilizza il sito, così da generare saluti personalizzati | X |

Inoltre, se si dichiara che un cookie è "strettamente necessario" rispetto ad una data finalità, come garantire la sicurezza, bisogna assicurare che venga utilizzato esclusivamente per lo scopo dichiarato. Se viene utilizzata qualunque informazione per scopi secondari, il cookie non potrà più essere considerato come "strettamente necessario" e bisognerà acquisire il consenso.

Per ulteriori informazioni su come funziona l'eccezione dello "strettamente necessario" a seconda delle diverse tipologie di cookie, si rimanda alla sezione ["Come soddisfare le regole sui cookie?"](#).

APPROFONDIMENTO

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di cookie e come si adeguino alle due suddette eccezioni, si rinvia al [Parere 04/2012 sull'esenzione al consenso per i cookie](#) e [Parere 09/2014 sul sistema di riconoscimento dell'impronta del dispositivo](#) del WP29.

Va sottolineato che il contenuto del suddetto parere resta valido, così come è ancora valida la Direttiva ePrivacy, nonostante il GDPR abbia rimpiazzato la Direttiva sulla protezione dei dati.

Tali regole si applicano esclusivamente ai siti web?

No. L'uso dei cookie e di tecnologie similari non si limita ai siti internet tradizionali e ai browser. Per esempio, le applicazioni comunicano con i siti internet e i servizi web che utilizzano i cookie e il PECR si applica anche a questi casi.

Tali regole si applicano anche alle reti domestiche?

Tali regole non trovano uguale applicazione con riferimento alla rete domestica. Una rete intranet è difficilmente paragonabile, nel suo funzionamento, a un servizio pubblico di comunicazione elettronica e, quindi, con riferimento ai cookie impostati in un'intranet, il PECR non troverà uguale applicazione. Tuttavia, va ricordato che le previsioni normative di cui alla legge sulla protezione dei dati troveranno sempre applicazione nel caso in cui l'uso dei cookie sia finalizzato, ad esempio, al monitoraggio delle prestazioni sul posto di lavoro.

In ogni caso, laddove vengano raccolte informazioni sui dati personali attraverso l'utilizzo dei cookie, troveranno applicazione anche i requisiti previsti dalla legge sulla protezione dei dati.

Come coordinare le regole sui cookie al GDPR?

Sommario

- [Che relazione intercorre tra il PECR e il GDPR?](#)
- [Cosa prescrive il GDPR in materia di cookie?](#)
- [In che modo il consenso relativo ai cookie si adegua ai requisiti di legittimità previsti dal GDPR?](#)
- [Tali regole si applicano anche ai casi di trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo dei cookie?](#)
- [Considerazioni sulla proposta di Regolamento ePrivacy](#)

Che relazione intercorre tra il PECR e il GDPR?

Il PECR si affianca al Data Protection Act 2018 (DPA) ed al GDPR, fornendo specifiche regole in materia di privacy e comunicazioni elettroniche. Laddove le regole previste dal PECR trovino applicazione, le stesse avranno la precedenza sia sul DPA, che sul GDPR. Questo dato è essenziale, perché quando si impostano i cookie è necessario prendere in considerazione la conformità al PECR prima ancora di quella al GDPR.

Per altro, il PECR rimanda alla legge sulla protezione dei dati per alcune delle sue definizioni. Per esempio, come già indicato nella sezione che precede, il PECR impiega il modello di consenso imposto dal GDPR. Lo stesso GDPR, all'interno della definizione di "dato personale", fa riferimento ai cookie.

In sostanza, se si gestisce un servizio web, il modo più semplice per applicare correttamente entrambe le normative è:

- se il servizio online archivia informazioni, o permette l'accesso ad informazioni archiviate, sui dispositivi dell'utente, allora si dovrebbe innanzitutto assicurare la conformità al PECR, compresi i requisiti previsti circa la resa della informativa e per l'acquisizione del consenso; mentre
- il GDPR si applica a qualsiasi trattamento di dati personali diverso dalla mera archiviazione o accesso alle informazioni.

A riguardo, anche l'art. 4 del PECR è chiaro circa il rapporto con la legge sulla protezione dei dati:

'Nessuna disposizione di questo Regolamento dispenserà un soggetto dagli obblighi imposti dalla legislazione sulla protezione dei dati in relazione al trattamento degli stessi.'

Nonostante il PECR non trovi applicazione nel solo caso di trattamento di dati personali, le attività che comportano il trattamento dei dati personali hanno, generalmente, maggiori implicazioni in termini di privacy e sicurezza.

Infatti, ove l'impostazione di un cookie implichi il trattamento di dati personali, sarà necessario rispettare anche i requisiti previsti dal GDPR.

APPROFONDIMENTI

- 🔗 Normativa rilevante nel PECR – [Art. 4 del PECR, versione 2003](#)
- 🔗 Normativa rilevante nel PECR – [Emendamento dell'allegato 19 al DPA 2018](#)

Cosa prescrive il GDPR in materia di cookie?

Il GDPR classifica i cookie come una tipologia di "identificativo online", questo implica che – in determinate circostanze – gli stessi cookie saranno classificabili come dati personali. Si pensi, ad esempio, a un cookie di autenticazione utente che implichi l'elaborazione di dati personali in quanto viene utilizzato per consentire all'utente di accedere al proprio account ai fini di utilizzare un servizio web.

L'Articolo 4, paragrafo 1 del GDPR definisce i dati personali come:

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il considerando 30 fornisce, poi, ulteriori informazioni sul concetto di "identificativi online":

"Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle."

Ad ogni modo, è importante evidenziare come i cookie potrebbero non essere sempre classificati come dati personali. Tuttavia, il PECR si applica indipendentemente dal fatto che l'archiviazione o l'accesso alle informazioni sui dispositivi dell'utente comporti l'elaborazione di dati personali.

Un identificatore online può includere, tra gli altri

- indirizzi MAC;
- ID pubblicitari;
- etichette file pixel;
- account di gestione; e
- dispositivi di riconoscimento delle impronte digitali

L'uso di tali identificativi potrebbe lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni, potrebbero essere utilizzate per creare dei profili personali e identificarli.

Nel valutare se un individuo può essere identificabile, è necessario verificare se gli identificativi online, da soli o in combinazione con altre informazioni che possono essere disponibili per coloro che elaborano i dati, possono essere utilizzati per distinguere un utente da un altro.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui gli identificativi vengono utilizzati o combinati per creare profili di individui, anche quando gli stessi non hanno un nome. E ciò sia nel caso in cui un individuo è identificato con un nome che nel caso in cui un utente unico di comunicazioni elettroniche e altri servizi internet venga riconosciuto rispetto agli altri utenti.

E' opportuno tenere sempre a mente che, mentre un singolo elemento informativo non può essere considerato – di per se stesso – un dato personale, la combinazione di più elementi fa sì che tali informazioni rappresentino un dato personale. Ciò avviene, soprattutto, quando le informazioni fornite consentono di individuare, formulare inferenze o intraprendere azioni specifiche riguardo agli utenti (ad

esempio, identificandoli nel tempo o su diversi dispositivi e siti Web, anche se non si conosce il nome di tali utenti). In questo caso, il trattamento deve essere conforme al GDPR.

Quando si considerano alternative ai cookie è anche importante valutare il più ampio contesto della riservatezza. Anche se non troveranno applicazione le specifiche norme sui cookie, potrebbe essere – comunque – necessario rispettare il GDPR. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vengano raccolte informazioni per la creazione di un'immagine in grado di consentire l'identificazione di un individuo; in tal caso, è necessario comunicare a tali soggetti quali informazioni vengono raccolte, oltreché le modalità e le finalità.

APPROFONDIMENTI

Indicazioni ICO

Per maggiori informazioni, si rimanda alle indicazioni contenute in *Cos'è un dato personale e Il diritto ad essere informato* nella Guida al GDPR.

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Nel 2014, il WP29 ha prodotto una guida sui sistemi di riconoscimento delle impronte digitali nei dispositivi in relazione alla Direttiva e-Privacy nel [Parere 9/2014](#). Ciò fornisce ulteriori informazioni su come il PECC trovi applicazione anche in tale contesto e delinea i rischi relativi alla protezione dei dati legati al riconoscimento dell'impronta digitale. Tale guida, in quanto riguardante la direttiva e-privacy, trova ancora applicazione.

In che modo il consenso relativo ai cookie si adegua ai requisiti di legittimità previsti dal GDPR?

Per elaborare i dati personali è necessario disporre di un fondamento giuridico. Il GDPR consta di sei fondamenti giuridici, di cui uno è rappresentato dal consenso. Nessun fondamento è più importante dell'altro: la loro corretta applicabilità dipende dal caso specifico.

Tuttavia, i requisiti individuati nel PECC sono differenti rispetto a quelli individuati nel GDPR. Le linee guida elaborate dalle autorità europee per la protezione dei dati, come la direttiva e-Privacy, si riferiscono al GDPR, illustrando che, se viene richiesto il consenso per l'applicazione delle regole sui cookie:

"il titolare del trattamento non può fare ricorso a tutti i fondamenti giuridici previsti dall'articolo 6 del GDPR".


Ciò significa che, se i cookie richiedono la raccolta del consenso ai sensi della normativa PECC, non potranno poi essere impostati facendo riferimento a uno degli altri fondamenti giuridici previsti dal GDPR. Infatti, nella configurazione dei cookie, prima ancora di considerare le regole generali contenute nel GDPR, si deve tenere presente la disciplina del PECC ed assicurare il rispetto a date specifiche previsioni.

Se i cookie che si stanno impostando non ricadono nell'ambito applicativo delle eccezioni stabilite dall'articolo 6 del PECC, ne discende che si dovrà ricorrere esclusivamente all'acquisizione del consenso, che dovrà essere conforme a quello previsto dal GDPR. Ciò indipendentemente dal fatto che siano coinvolti dati personali o meno. Se si è acquisito il consenso in conformità con quanto previsto dal PECC, allora il consenso risulterà il fondamento giuridico più appropriato anche ai sensi del GDPR. Cercare di fare ricorso

un fondamento giuridico differente, ad es. il legittimo interesse, quando si è già raccolto il consenso conformemente al GDPR, sarebbe un'attività del tutto superflua che ingenererebbe confusione negli utenti.

Se i cookie che si stanno impostando rientrano, invece, nell'ambito applicativo delle eccezioni di cui alla sezione 6 (4) del PECR, allora non sarà necessario acquisire il consenso. Sostanzialmente, nei casi di archiviazione o di accesso alle informazioni su un dispositivo non troverà applicazione il PECR e, ove siano coinvolti anche dei dati personali, troverà applicazione il GDPR.

La Figura 1 che segue mostra in quali ipotesi dovrà acquisirsi il consenso per l'utilizzo dei cookie.



zza il nostro [strumento](#)  per determinare quando è necessario acquisire il consenso per l'utilizzo dei cookie.

APPROFONDIMENTI

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Il CEPD ha pubblicato il  [Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva e-Privacy e il GDPR](#), che fornisce informazioni utili per comprendere come coordinare la normativa sui cookie con il GDPR.

Tali regole si applicano anche ai casi di trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo dei cookie?

Le disposizioni presenti nel PECR riguardano l'archiviazione o l'accesso alle informazioni presenti sui dispositivi degli utenti. Tuttavia, non vi è alcuna disposizione specifica in merito a ulteriori elaborazioni, precedenti o successive, che coinvolgano le stesse informazioni.

Pertanto, quando sono interessati dati personali, potrebbe essere necessario ricorrere all'applicazione di un diverso fondamento giuridico per quelle operazioni di trattamento successive all'impostazione dei cookie. Tuttavia, sarà necessario considerare le particolarità del caso concreto con molta attenzione, specie con riferimento al trattamento che comprende la condivisione dei dati con terze parti.

Si deve tenere conto, ad esempio, che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali, tra le quali lo stesso ICO, avevano precedentemente stabilito che, in alcuni casi, è altamente probabile che il trattamento dei dati personali successivo all'impostazione dei cookie (o che dipende dalla loro impostazione) si basi sul fondamento giuridico del consenso.

Ciò non solo perché i dati personali derivano dall'uso dei cookie, ma anche a causa della natura, del contesto e delle finalità delle operazioni di trattamento stesso.

Analisi o previsione delle preferenze o del comportamento degli utenti

Nel  [parere 3/2013 sulla limitazione delle finalità di trattamento](#) (n.d.r.: link non presente nel documento originale) le Autorità europee per la protezione dei dati personali hanno affrontato una serie di casi, tra i quali quelli relativi all'analisi e la previsione delle preferenze, dei comportamenti e delle attitudini degli utenti, oltreché della conseguente informativa circa le misure e le decisioni adottate, stabilendo che:

"In questi casi dovrebbe sempre essere prevista l'acquisizione di un consenso libero, specifico, informato e inequivocabile; ogni altro utilizzo non può essere considerato compatibile" (parere 3/2013, allegato 2, p. 46) (n.d.r.: link non presente nel documento originale).

Si noti che ciò che viene definito "consenso libero, specifico, informato e inequivocabile" nel parere 3/2013 (n.d.r.: link non presente nel documento originale) corrisponde sostanzialmente alla definizione di consenso offerta dal GDPR.

Tracciamento e profilazione per finalità di marketing diretto e pubblicità

Il parere di cui sopra aveva ulteriormente affrontato anche le ipotesi nelle quali il consenso era acquisito per finalità specifiche, affermando:

"È fondamentale sottolineare che siffatto consenso dovrebbe essere raccolto, ad esempio, nei casi di tracciamento e profilazione per finalità di marketing diretto, di pubblicità comportamentale, di intermediazione di dati, di pubblicità basata sulla localizzazione degli utenti o di ricerche di mercato basate sul monitoraggio".

Inoltre, le Autorità europee per la protezione dei dati personali hanno affrontato le tematiche della profilazione e della pubblicità mirata nel [Parere 6/2014 sulla nozione di legittimo interesse del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 95/46/CE](#) (ndr: link non presente nel documento originale), stabilendo che:

"Invece di prevedere esclusivamente la possibilità di opporsi a questa tipologia di profilazione e di pubblicità mirata, sarà necessario un consenso informato, ai sensi dell'art. 7, lett. a) [della Direttiva 95/46/CE] e anche dell'art. 5, par. 3 della Direttiva e-Privacy [Direttiva 2002/58/CE]. Ne consegue che, per questi tipi di trattamento, non si dovrà ricorrere al fondamento giuridico del legittimo interesse del titolare del trattamento [nel testo originale del parere 6/2014: all'art. 7, lett. f della Direttiva 95/46/CE]" (Opinion 6/2014, III.3.3., p. 32) (ndr: note non presente nel documento originale).

Ciò implica che, nella maggior parte dei casi, il legittimo interesse non può essere posto a fondamento giuridico del trattamento dei dati personali in occasione della profilazione e della pubblicità mirata.

In tali ipotesi e per le finalità appena descritte, il consenso per l'utilizzo dei cookie dovrà essere prestato ai sensi del PECR, e tale consenso potrà, pertanto, considerarsi quale fondamento giuridico maggiormente applicabile per ogni successivo trattamento dei dati personali.

APPROFONDIMENTI

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Il CEPD ha pubblicato il [Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva e-Privacy e il GDPR](#).

Tale parere fornisce informazioni utili per comprendere come coordinare la normativa sui cookie con il GDPR e ribadisce gli orientamenti precedentemente seguiti dal WP29 in merito alle ipotesi in cui, al di là delle impostazioni sui cookie, il consenso per determinate operazioni di trattamento dovrebbe essere comunque acquisito.

Il WP29 aveva precedentemente pubblicato il [Parere 3/2013 sulla limitazione delle finalità del trattamento](#) e il [Parere 6/2014 sulla nozione di legittimo interesse del titolare del trattamento](#).

Nonostante questi orientamenti siano stati emanati durante la vigenza del precedente quadro normativo di riferimento in tema di protezione dei dati personali, essi sono in gran parte applicabili anche successivamente l'entrata in vigore del GDPR.

Considerazioni sulla proposta di Regolamento ePrivacy

Il Regolamento ePrivacy (ePR), attualmente in fase di redazione, è un atto inquadrabile all'interno dello scenario legislativo europeo, e – una volta ultimato – sostituirà la Direttiva e-Privacy sulla quale si basa il PECR. Il Regolamento ePrivacy ha l'obiettivo di disciplinare la riservatezza e le comunicazioni elettroniche; ma – rispetto alla Direttiva – offre ulteriori aggiornamenti e attualizzazioni, analogamente a quanto avvenuto con il GDPR in tema di protezione dei dati personali.

Alla luce di ciò, la "normativa sui cookie" è destinata ad essere aggiornata nel prossimo futuro. Ad ogni modo, stante il fatto che – ad oggi – l'ePR non è ancora stato adottato, non è possibile fornire indicazioni specifiche su quale potrà essere in futuro la disciplina sui cookie.

Comunque, fino a quando l'ePR non verrà ufficialmente adottato ed entrerà in vigore, il PECR continuerà a trovare applicazione, unitamente al GDPR.

Come soddisfare le regole sui cookie?

Sommario

- [Chi è il soggetto responsabile della conformità?](#)
- [Come pianificare e decidere quali tipologie di cookie utilizzare?](#)
- [Come realizzare una revisione dei cookie?](#)
- [Come informare gli utenti dell'utilizzo dei cookie?](#)
- [Cosa accade nei casi in cui i minori accedono al servizio web?](#)
- [Con quali modalità viene, nella pratica, acquisito il consenso?](#)
- [Possono essere impiegati box contenenti messaggi o tecnologie simili?](#)
- [Il consenso acquisito attraverso impostazioni pre-configurate può considerarsi valido?](#)
- [Il consenso acquisito attraverso le funzionalità del sito può considerarsi valido?](#)
- [Il consenso acquisito attraverso le impostazioni del browser e altre tecnologie può considerarsi valido?](#)
- [L'acquisizione del consenso può essere richiesta nella sezione "termini e condizioni"?](#)
- [E' possibile utilizzare i 'cookie walls'?](#)
- [E' possibile pre-abilitare i cookie "non essenziali"?](#)
- [Cosa accade se si utilizzano cookie di terze parti?](#)
- [Opera qualche eccezione nel caso dei cookie analitici?](#)
- [Come operano le eccezioni rispetto alle diverse tipologie di cookie?](#)
- [Cosa accade se un utente vuole cambiare le proprie impostazioni cookie?](#)
- [Con quale frequenza deve essere acquisito il consenso?](#)
- [E' necessario tenere traccia delle preferenze degli utenti?](#)
- [Quanto dovrebbero durare i cookie?](#)

Chi è il soggetto responsabile della conformità?

Il PECR dice che "una persona" non deve archiviare, o accedere alle informazioni archiviate, sul dispositivo dell'utente.

Tuttavia il PECR non indica quale soggetto è responsabile del rispetto tanto del requisito di fornire informazioni sui cookie, quanto del requisito di acquisire il consenso.

Il punto essenziale non è tanto individuare una specifica persona che acquisisca il consenso, quanto – piuttosto – assicurarsi di fornire informazioni chiare ed esaustive e acquisire un valido consenso.

Chi gestisce un servizio web e utilizza i cookie finalizzati al funzionamento del servizio, all'evidenza lo stesso gestore del servizio sarà anche il responsabile. Pertanto, il soggetto che configura i cookie è il principale responsabile della conformità ai requisiti imposti dal PECR, sebbene – nelle ipotesi in cui siano coinvolte più parti – ciò non sempre accada.

Come pianificare e decidere quali tipologie di cookie utilizzare?

Nella progettazione di un nuovo servizio web si dovrà procedere individuando nel dettaglio i cookie che saranno utilizzati, quali sono strettamente necessari, ed assicurarsi di avere i necessari accordi con tutte le terze parti.

Nei servizi già esistenti, sebbene si conoscano già quali tipologie di cookie vengono utilizzati, sarebbe – comunque – utile verificarle nuovamente. Questo potrebbe essere fatto con una “revisione dei cookie” completa per l’intero servizio web, oppure potrà – più semplicemente – trattarsi di verificare la tipologia e la finalità dei dati inviati agli utenti.

Come realizzare una revisione dei cookie?

Per svolgere una revisione dei cookie è necessario:

- nel caso di cookie già attivi, confermare, utilizzando una combinazione di strumenti del browser e una verifica del codice lato server, quali siano i cookie che operano direttamente da un sito web oppure attraverso di esso;
- confermare le finalità di ogni cookie attualmente in uso o che si intende utilizzare in futuro;
- confermare l’eventualità che i cookie siano collegati ad altre informazioni dell’utente – come, ad esempio, l’username – e se il loro utilizzo coinvolge (o coinvolgerà) l’elaborazione di dati personali;
- identificare quali dati sono contenuti, o – comunque – vengono trattati da ogni cookie;
- confermare se vengono impiegati cookie di sessione oppure cookie permanenti;
- fornire una distinzione tra i cookie che sono strettamente necessari e quelli che non lo sono e, in quest’ultimo caso, dovrà essere fornita un’informativa chiara e comprensibile, nonché dovrà essere acquisito il relativo consenso;
- assicurarsi che il sistema di acquisizione del consenso sia in grado di permettere agli utenti di gestire le impostazioni dei cookie non indispensabili;
- specificare la durata dei cookie permanenti e indicare se la stessa sia adeguata rispetto alla finalità stabilita;
- indicare se ogni cookie è proprio o di terze parti e, in tal ultimo caso, indicare la parte che lo ha impostato;
- verificare accuratamente che l’informativa sulla privacy sia chiara e adeguata per ogni singolo cookie;
- attestare quale informazione venga condivisa con terze parti e quali utenti ne siano edotti;
- documentare i risultati e le implementazioni, e definire una scadenza adeguata per le revisioni future.

Se il servizio utilizza già i cookie, siffatta revisione rappresenterà l’opportunità per “ripulire” le pagine esistenti, eliminando i cookie non necessari, così come i cookie divenuti obsoleti rispetto all’implementazione del sito.

Inoltre, non basta svolgere detta operazione una sola volta. Si pensi, ad esempio, all’impiego di contenuti di terze parti, i quali – con ogni probabilità – cambieranno nel tempo; pertanto, sarebbe opportuno verificare periodicamente l’uso dei cookie, oltreché dei servizi offerti da terze parti in grado di impostarli.

Una volta completata la revisione, potrà procedersi all’individuazione del metodo più adeguato ai fini di fornire la corretta informativa e acquisire il relativo consenso.

Come informare gli utenti dell’utilizzo dei cookie?

Per rispettare i requisiti imposti dal PECR in tema di informativa, è necessario assicurare che tutti gli utenti ricevano una chiara informativa sui cookie. In tal modo, aumentando il livello di conoscenza e di capacità di controllo degli stessi utenti, si potrà acquisire un consenso valido.

Inoltre, gli utenti dovranno essere informati circa la durata e le finalità dei cookie utilizzati.

E’ necessario, altresì, che l’informativa sui cookie venga fornita la prima volta in cui l’utente accede al servizio. Ciò, generalmente, è possibile utilizzando lo stesso meccanismo con il quale i cookie richiedono il consenso.

Inoltre, è necessario fornire una più dettagliata informativa sui cookie inserendo, nella finestra che appare nella testata o nel piè di pagina, un link che permetta di accedere – attraverso lo stesso sistema con il quale viene richiesto il consenso – all’informativa privacy e alla politica sui cookie.

A tal fine, occorre valutare l’impatto che lo stesso design del sito ha sulla visibilità del link che rimanda alle predette informative. Si pensi, ad esempio, ad un link inserito nel piè di pagina che non permette di proseguire oltre il limite inferiore dello schermo; siffatta scelta di web-design sarà, di certo, molto più efficace rispetto a quella che inserisce il medesimo link nel piè di una pagina con oltre 10.000 parole. In quest’ultimo caso, infatti, la scelta più efficace sarebbe inserire il link nella testata della pagina.

Vi sono, poi, ulteriori metodi per attribuire un maggiore rilievo all’informativa sui cookie, tra i quali:

- la formattazione: ovvero, rendere l’informativa distinguibile rispetto al resto del testo. Ciò può avvenire, ad esempio, cambiando lo stile di scrittura o la dimensione del carattere del link di accesso all’informativa;
- il posizionamento: ovvero, con un’azione semplice ma efficace, collocare il link di accesso all’informativa in uno spazio del sito web in grado di attrarre l’attenzione dell’utente, non rilegandolo al piè di pagina;
- la formulazione: ovvero, elaborare il testo del link in un modo articolato e accattivante in grado di fornire più informazioni possibili circa il contenuto a cui lo stesso rimanderà. Si pensi, ad esempio, come una frase come “scopri di più su come il nostro sito gestisce le tue informazioni personali e su come puoi decidere di impostarle” sia certamente più accattivante di un semplice “privacy policy”.

Infine, va tenuto in considerazione che l’informativa deve essere chiara e comprensibile a tutti gli utenti. Ciò anche adottando un tipo di linguaggio adatto rispetto al proprio pubblico, senza utilizzare termini complessi e frasi prolisse.

Cosa accade nei casi in cui i minori accedono al servizio web?

Quanto sin qui esposto rimane valido anche quando il servizio web è accessibile ai minori.

Allo stesso modo – infatti – dovrà essere fornita un’informativa chiara e completa circa l’utilizzo dei cookie, assicurandosi che venga acquisito il consenso per l’utilizzo dei cookie diversi rispetto a quelli strettamente necessari.

Tuttavia, e anche alla luce di quanto esposto nel paragrafo che precede, quando i minori hanno la possibilità di accedere al servizio, bisogna assicurare che l’informativa fornita e il relativo metodo di acquisizione del consenso siano adeguati rispetto a questa particolare tipologia di utente.

Più in generale, quando il servizio online permette l’accesso ai minori, il rispetto dei requisiti indicati dal codice di condotta dell’ICO in materia di design deve essere adeguato rispetto all’età degli utenti.

APPROFONDIMENTI

Indicazioni ICO

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura di [“consigli per minorenni”](#) nella Guida alla Protezione dei Dati.

Consultare anche il  [Codice di Pratica per il design appropriato ai minorenni](#), ancora in fase di scrittura, il cui link sarà aggiornato una volta disponibile la versione definitiva.

Con quali modalità viene, nella pratica, acquisito il consenso?

Il modo con il quale un servizio web decide di acquisire il consenso per l'utilizzo dei cookie, dipenderà – nella pratica – da due fattori: ovvero, in primo luogo, dalla tipologia e della funzionalità dei cookie che vengono impiegati e, in secondo luogo, dalla tipologia di utenti a cui il servizio si rivolge.

Nel considerare come fornire in modo efficace l'informativa sui cookie e come acquisire il consenso, possono essere valutate modalità differenti in grado di richiamare l'attenzione degli utenti verso il contenuto dell'informativa e delle scelte che hanno a disposizione.

A tal scopo, per altro, può essere utile confrontarsi con le scelte e le modalità adottate da altri servizi web.

Ad ogni modo, è necessario assicurare che gli utenti possano controllare la configurazione di tutti i cookie che vengono impostati dal sito, a prescindere da quale sistema per l'acquisizione del consenso venga poi impiegato.

Si pensi, ad esempio, ai casi in cui vengono impostati contenuti di terze parti, quali pixel e beacon di tracciamento dai social network; in tali ipotesi è necessario assicurare sia che siano fornite agli utenti le informazioni circa l'utilizzo di tali componenti, sia che sussistano delle impostazioni adeguate che permettano di verificare se gli utenti hanno aderito o meno al loro utilizzo.

Quanto appena detto, in realtà, può rappresentare una sfida, poiché attualmente non tutti i sistemi adottati per l'acquisizione del consenso permettono all'utente di disabilitare i cookie impostati da terze parti in maniera diretta. Per tali motivi, progettare o implementare un sistema per la gestione del consenso che funzioni solo per alcuni cookie, non sarà – certamente – conforme a quanto previsto dal PECR, in quanto – in tali casi – l'utente non ha il pieno controllo su tutti i cookie impostati, essendo costretto ad agire su diversi siti se desidera disabilitarli.

Pertanto, considerando che il fornitore del servizio web è l'unico in grado di stabilire la tipologia, il numero e la provenienza da terze parti dei cookie impiegati per il funzionamento del proprio sito, è opportuno compiere un'adeguata riflessione prima di inserire cookie di terze parti, verificando che il sistema di acquisizione del consenso sia in grado di consentire all'utente di verificare se il cookie di terze parti è installato o meno.

Possono essere impiegati box contenenti messaggi o tecnologie simili?

I box contenenti messaggi, quali banner, pop-up, barre di intestazione o tecnologie simili, potrebbero – in prima analisi – rappresentare un'ottima e semplice opzione per adeguarsi alla normativa sui cookie.

In realtà, la loro implementazione deve essere valutata molto accuratamente, in particolare con riguardo a tutte le problematiche relative l'impatto che il loro utilizzo potrebbe avere sull'esperienza di navigazione dell'utente.

Si pensi, ad esempio, al caso di un box contenente un messaggio progettato per apparire sul browser di un pc portatile o fisso che, invece, viene aperto su un dispositivo mobile, rendendo difficile per l'utente la lettura e l'interazione e – in tal modo – invalidando il consenso così ottenuti. Lo stesso valga nel caso di una lunga lista con delle caselle da spuntare che potrebbe sembrare un approccio adeguato e dettagliato per acquisire il consenso, ma – in realtà – nasconde il grande rischio di essere del tutto inefficace se gli utenti decidono di non interagire o non comprendono le informazioni in essa contenute.

Allo stesso tempo, dalla lettura del Considerando 32 del GDPR appare chiaro che i sistemi elettronici di acquisizione del consenso non devono necessariamente rappresentare un disturbo per l'utente e, a tal scopo, è necessario valutare al meglio come fornire informazioni chiare ed esaustive senza confondere gli utenti o rovinare le loro esperienze di navigazione. D'altro canto, l'esigenza di assicurare che il consenso sia validamente espresso è di gran lunga più importante e, per tanto, un certo livello di disturbo potrebbe essere necessario.

Il consenso può comunque essere acquisito utilizzando le modalità in oggetto, purché la posizione sia assolutamente individuabile dagli utenti. Molti siti utilizzano frequentemente pop-up o "pagine splash" per informare gli utenti degli aggiornamenti al sito o per chiedere una loro valutazione. Tecniche simili possono essere modalità utili anche per mettere in risalto l'utilizzo dei cookie e il consenso.

Pur tuttavia, vi sono alcune criticità da gestire nell'impiego di queste tecnologie. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'utente non selezioni nessuna delle scelte proposte e vada direttamente a un'altra sezione del sito, e – il gestore del servizio – proceda a impostare dei cookie non essenziali su dispositivo dell'utente: in tale ipotesi il consenso potrebbe non essere stato validamente prestato. E ciò in quanto, se gli utenti non interagiscono con il box nel quale viene inserita la richiesta di acquisizione del consenso, non può dirsi che abbiano acconsentito all'impostazione dei cookie sui loro dispositivi.

Il consenso acquisito attraverso impostazioni pre-configurate può considerarsi valido?

Alcuni cookie vengono impiegati nel momento in cui l'utente seleziona le diverse opzioni dalle impostazioni del sito. In tali casi il consenso potrebbe essere acquisito quale parte del processo attraverso il quale l'utente conferma le proprie azioni e imposta il modo di funzionamento del sito.

Si pensi, ad esempio, ai casi in cui i siti ricordino la versione specifica alla quale l'utente vuole accedere, come una particolare lingua, o la dimensione del carattere che si vuole utilizzare. Tali cookie sono a volte conosciuti come "cookie di impostazione" o "cookie riguardanti l'interfaccia utente". Nell'ipotesi in cui dette impostazioni siano configurate attraverso l'utilizzo di un cookie, tale circostanza deve essere spiegata all'utente, esplicitando – altresì – che non è necessario impostare tale scelta ogni volta che si visita il sito. E ciò spiegando che, nel momento in cui si permette al sito di ricordare le proprie scelte, acconsentono all'impostazione del cookie preposto a tale finalità. In ogni caso, il consenso all'utilizzo dei cookie potrebbe essere ricompreso integralmente all'interno delle scelte che l'utente sta già operando.

Quanto detto potrebbe trovare applicazione per ogni tipo di configurazione per la quale gli utenti vengono informati che il sito è in grado di ricordare le impostazioni salvate. Ciò potrebbe riguardare la dimensione del testo che vogliono visualizzare, piuttosto che il sistema dei colori che preferiscono, o – persino – il "saluto personalizzato" da ricevere ogni volta che visitano il sito.

In ogni caso, è necessario prestare la massima cura a che ogni trattamento dei dati personali connesso alle impostazioni dei c.d. "cookie di impostazione" o ad altre personalizzazioni sia circoscritto a quanto esclusivamente necessario a tale finalità.

Il consenso acquisito attraverso le funzionalità del sito può considerarsi valido?

Un sito potrebbe incorporare video oppure ricordare le precedenti navigazioni degli utenti in modo da personalizzare i contenuti che sta fornendo. Nell'ipotesi in cui un utente selezioni una data impostazione nel sito, potrebbero essere salvati alcuni cookie.

Tuttavia, anche in tali ipotesi devono essere fornite informazioni chiare ed esaustive, così come deve essere ottenuto il consenso.

Inoltre, nelle ipotesi in cui tale funzionalità sia fornita da terze parti, gli utenti devono essere informati circa le modalità con le quali le stesse utilizzino i cookie e le tecnologie similari, così permettendo loro di effettuare una scelta informata.

APPROFONDIMENTI

Indicazioni ICO

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura delle [indicazioni sul consenso](#) nella Guida al GDPR

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Il WP29 ha pubblicato le [Linee guida sul consenso all'interno del quadro normativo del GDPR \(WP259 rev.01\)](#) approvato dal CEPD nel maggio 2018.

Il consenso acquisito attraverso le impostazioni del browser e altre tecnologie può considerarsi valido?

Non può supporre che ogni visitatore di un servizio online possa configurare le impostazioni del proprio browser in modo che le stesse rispondano effettivamente alle proprie esigenze in materia di cookie.

Il PECR suggerisce che le impostazioni del browser possono essere considerate un valido sistema per l'acquisizione del consenso, solo se le stesse possono essere configurate in modo da permettere all'abbonato di manifestare il proprio consenso a che i cookie vengano impostati.

L'articolo 6(3)(a) afferma che:

' il consenso può essere espresso dall'abbonato che modifica o imposta i controlli sul browser internet che egli stesso utilizza, oppure utilizzando un'altra applicazione o programma per esprimere il consenso.'

E' questo il momento in cui l'utente o l'abbonato devono impostare il proprio browser in modo tale da consentire l'utilizzo solo di alcuni cookie.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un utente visiti un sito web in grado di identificare che il proprio browser è configurato per accettare i cookie A, B e C, ma non anche i cookie D.

In tale ipotesi, il gestore del sito web ha la certezza di avere il consenso dell'utente nell'impostazione dei cookie A, B e C; mentre non dovrà impostarsi il cookie D.

Tuttavia, perché il consenso possa essere considerato valido, dovrebbe essere chiaro che gli utenti e gli abbonati siano stati invitati a prendere in considerazione le impostazioni correnti del browser. Ciò richiederebbe la prova di un'azione positiva che manifesti la soddisfazione dell'abbonato in merito alle impostazioni predefinite, o – viceversa – la propria decisione di modificare le impostazioni.

Inoltre, i browser possono includere anche altre funzionalità, quali le opzioni di protezione dal tracciamento. A seconda del browser, tali funzionalità possono essere abilitate come impostazione predefinita, oppure richiedere che sia l'utente a configurarle. Esistono, poi, una serie di estensioni per browser e altri componenti aggiuntivi che gli utenti possono installare per gestire ulteriormente le proprie preferenze sui cookie.

Ad ogni modo, bisogna anche tenere in considerazione che non tutti gli utenti accedono ai siti web con lo stesso browser o la stessa versione o, addirittura, con un browser web tradizionale. Tale rilievo assume importanza se si considerano i browser e le applicazioni che vengono utilizzati su altri dispositivi, quali smartphone, tablet, smart TV, dispositivi indossabili o altri ricompresi nella categoria dell'*Internet delle Cose* (IdC).

In futuro, i gestori dei servizi web potrebbero fare affidamento sulle impostazioni del browser come parte, o come modalità integrale, del processo di acquisizione del consenso nella impostazione dei cookie. Allo stato, comunque, basarsi unicamente sulle impostazioni del browser non è sufficiente. Pur quando le opzioni del browser vengano implementate, è probabile che non tutti gli utenti abbiano a disposizione la versione del browser più aggiornata, che include delle impostazioni privacy avanzate e idonee ad acquisire un valido consenso.

L'acquisizione del consenso può essere richiesta nella sezione "termini e condizioni"?

No. Il consenso all'utilizzo dei cookie deve necessariamente essere acquisito separatamente rispetto alle altre questioni e non può essere unito alla voce "termini e condizioni" o agli avvisi sulla privacy. La

questione fondamentale è che i gestori dei servizi web dovrebbero anticipare i propri utenti in merito all'uso dei cookie. È necessario acquisire il consenso all'utilizzo dei cookie attraverso un'informativa separata e – altresì – attraverso un'azione positiva di adesione.

Qualsiasi tentativo di ottenere il consenso inserendolo all'interno della voce "termini e condizioni" non sarà conforme alla normativa in materia.

Si possono utilizzare i "cookie walls"?

I c.d. "cookie wall" - a volte chiamati anche "tracking wall" - richiedono agli utenti di "definire" o "accettare" l'impostazione dei cookie prima di poter accedere ai contenuti di un servizio web. Tale approccio è anche noto come "prendi o lascia".

In alcune circostanze, questo approccio è inappropriato; si pensi al caso in cui, ad esempio, l'utente o l'abbonato non hanno altra scelta effettiva, se non quella di iscriversi al servizio. Ciò risulta inappropriato, in quanto il GDPR sancisce che il consenso deve essere prestato liberamente.

Inoltre, il Considerando 43 dello stesso GDPR stabilisce che:

'Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.'

Eppure, la direttiva e-privacy, nel Considerando 25, fa riferimento all'accesso condizionato ai contenuti del sito web. Tale argomentazione, viene – alle volte – strumentalizzata per giustificare l'uso di un cookie wall. Il considerando stabilisce che:

'L'accesso a specifici contenuti del sito Web può essere subordinato all'accettazione consapevole di un cookie o di un dispositivo simile, se viene utilizzato per scopi legittimi.'

Tuttavia, prendendo in esame il Considerando 25, non può non notarsi che:

- "contenuto specifico del sito web" va inteso nel senso che non si dovrebbe subordinare l'accesso *generale* a condizioni che richiedono agli utenti di accettare cookie non essenziali; di contro, bisognerebbe limitare solo i contenuti cui l'utente non acconsente; e
- il termine "scopo legittimo" si riferisce al fatto di rendere maggiormente fruibile la fornitura di un servizio online, ovvero un servizio che l'utente ha richiesto esplicitamente. Questo non include terze parti, quali i servizi di analisi o pubblicità online.

Nel caso in cui un fornitore di servizi web utilizzi i cookie wall, nel senso di richiedere all'utente – quale condizione per accedere al servizio – di accettare che i propri dati personali vengano utilizzati dal medesimo fornitore o da terze parti, oppure influenzandolo in tal senso, il consenso dell'utente non sarà, verosimilmente, considerato valido.

Tuttavia, va notato che non tutti i cookie di tracciamento sono necessariamente invadenti o ad alto rischio. Peraltro, il GDPR è chiaro sul fatto che il diritto alla protezione dei dati personali:

- non è assoluto;
- dovrebbe essere considerato in relazione alla sua funzione nella società; e
- deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, tra i quali la libertà di espressione e la libertà di intraprendere un'attività commerciale.

L'aspetto fondamentale è che l'individuo sia dotato di una reale e libera possibilità di scelta; in tale ottica, il consenso all'utilizzo dei cookie non va inteso come condizione per la fruizione del servizio, a meno che il cookie non sia strettamente necessario al funzionamento del servizio stesso.

APPROFONDIMENTI

Indicazioni ICO

Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura della [guida al consenso](#) nella Guida al GDPR

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Per informazioni sul contenuto dell'Articolo 25, si rimanda alla lettura di  [Documento di lavoro sui cookie del WP29 del 2013](#).

E' possibile pre-abilitare i cookie "non essenziali"?

No. Il fatto che, al momento della configurazione delle impostazioni, sia improbabile che gli utenti selezionino un determinato cookie non essenziale, così come il semplice fatto che un cookie non sia invasivo della privacy, non sono ragioni sufficientemente valide per pre-abilitare detti cookie.

L'attivazione di un cookie non essenziale senza che l'utente ponga in essere un'azione chiara e libera prima di impostarlo sul proprio dispositivo non rappresenta un valido consenso.


Si pensi, ad esempio, ai casi in cui i siti web inseriscano nelle proprie pagine iniziali dei cookie non essenziali. Il sistema di acquisizione del consenso di tali cookie comprende l'utilizzo di formule quali "continuando a utilizzare il nostro sito web, acconsenti all'utilizzo dei cookie".

Questo sistema non rappresenta un valido consenso, anche laddove includesse un pulsante con "OK" o "Accetta".


Questo perché, seppure nel sito web vengano impostati anche cookie non essenziali, all'utente viene comunque offerta la sola opzione "continua" e non una libera e consapevole scelta di accettare o meno tali cookie, venendo, il consenso dell'utente, chiesto solo in un momento successivo.

In alcune circostanze, pure la scelta di progettazione del sistema di acquisizione del consenso e il testo utilizzato per le informative, possono essere considerati – ai fini della predeterminazione dei cookie – "comportamenti incoraggianti", ovvero in grado di influenzare gli utenti a compiere determinate azioni.

Si pensi, ad esempio, a un sistema di acquisizione del consenso che enfatizzi la voce "accetto" o "acconsento" rispetto a "rifiuto" o "blocca"; tale approccio non è conforme alla normativa, in quanto il gestore del servizio web sta indirizzando gli utenti verso l'opzione "accetta", non consentendo una libera scelta.



Allo stesso modo, pure un sistema di acquisizione del consenso che non permetta all'utente di effettuare affatto una scelta sarà considerato non conforme; ciò anche nell'ipotesi in cui le opzioni di configurazione siano posizionate nella sezione "maggiori informazioni".



Per altro, nelle ipotesi in cui il servizio web debba pure essere conforme al codice di condotta dell'ICO in materia di design adeguato all'età degli utenti – ovvero nelle ipotesi in cui il servizio sia accessibile anche da parte dei minori – il “comportamento incoraggiante” non potrà, in alcun modo, essere utilizzato.

In ogni singolo momento, la questione fondamentale rimane fornire all'utente informazioni chiare e comprensibili e adoperare un sistema di acquisizione del consenso che sia in linea con i requisiti imposti dal GDPR.

In ultima analisi, è opportuno evidenziare che gli utenti potrebbero essere più propensi a prestare il proprio consenso per i cookie non essenziali, qualora siano in grado di comprendere:

- la finalità di tali cookie;
- che il gestore si adopera attivamente per l'acquisizione del consenso;
- le modalità di utilizzo dei propri dati da parte tanto del gestore del servizio quanto delle terze parti; e
- che la scelta delle proprie preferenze sia stata accuratamente controllata.

Tale approccio può anche essere un ottimo metodo per accrescere la fiducia degli utenti rispetto ai servizi web forniti.

Cosa accade se si utilizzano cookie di terze parti?

Il fornitore di un servizio web può consentire a terze parti di configurare i cookie sul dispositivo di un utente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga inserito un contenuto di una terza parte (come piattaforme pubblicitarie o servizi di streaming video), in grado di leggere ed impostare i propri cookie sul dispositivo dell'utente.

Nei casi in cui un sito web includa cookie forniti da terze parti, sia il gestore del sito che la terza parte hanno la responsabilità di assicurarsi che gli utenti siano chiaramente informati sull'utilizzo dei cookie e sulle modalità di acquisizione del consenso. Nella pratica, tuttavia, sarà molto più difficile per una terza parte raggiungere tale scopo, poiché il controllo diretto del rapporto con l'utente è – certamente – inferiore rispetto al gestore del servizio. Infatti, è opportuno ricordare che gli utenti indirizzeranno – con ogni probabilità – le loro richieste e i loro reclami al soggetto che riescono a identificare o con il quale hanno un diretto rapporto; quindi, in tale caso, il gestore del sito. Pertanto, è interesse di entrambe le parti lavorare congiuntamente.

Se una terza parte vuole installare dei cookie oppure fornire un prodotto che richiede l'installazione di cookie, dovrebbe aggiungere una clausola contrattuale all'accordo con i gestori del servizio web. In questo modo si otterrebbe la garanzia che vengano adottate tutte le misure adeguate ai fini di fornire l'informativa sui cookie di terze parti e circa le modalità di acquisizione del consenso. Tuttavia, potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure, quali – ad esempio – la garanzia che i consensi degli utenti siano stati validamente ottenuti.

Nell'ipotesi in cui i creatori o sviluppatori di siti web o tecnologie similari forniscano i prodotti ad altri soggetti, devono tenere attentamente in considerazione i requisiti imposti dal PECR e assicurarsi che i propri prodotti siano progettati per permettere ai clienti di conformarsi alla normativa. Inoltre, devono assicurarsi che, nel sviluppare nuovi servizi web o nell'aggiornamento dei software, vengano rispettati sia i requisiti imposti dalla Direttiva 2002/58, che i requisiti più generali previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, in particolar modo quelli richiamati nell'articolo 25 del GDPR sulla “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita”.

Si tratta di un approccio in base al quale il rispetto della privacy e della protezione dei dati è preimpostato nei sistemi fin dall'inizio, piuttosto che implementato successivamente o ignorato del tutto.

Indicazioni ICO

Si rinvia alla lettura delle linee guida sulla [protezione dei dati dalla progettazione](#) nella Guida al GDPR.

Appare chiaro come il processo per l'acquisizione del consenso per l'utilizzo dei cookie di terze parti sia più complesso, e – perciò – tutte le parti in gioco devono collaborare al fine di assicurare che l'utente sia consapevole della tipologia e dei dati raccolti del soggetto utilizzatore.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il fornitore di un servizio web utilizzi o permetta l'installazione di cookie di terze parti, sarà lo stesso fornitore a dover assicurare che l'utente riceva una precisa informativa.

Questa è una delle ipotesi in cui è maggiormente difficile adeguarsi alle disposizioni del PECR. A tal riguardo, l'ICO continua a collaborare con i rappresentanti dei settori e con le altre Autorità Europee della protezione dei dati per affrontare gli aspetti più controversi e trovare soluzioni praticabili.

Opera qualche eccezione nel caso dei cookie analitici?

No. A riguardo, è importante sottolineare che il PECR non opera alcuna distinzione tra i cookie utilizzati per finalità di analisi e quelli utilizzati per altre finalità. Certamente, i cookie analitici non rientrano all'interno dell'eccezione dello "strettamente necessario". Ciò significa che bisogna informare gli utenti dell'esistenza di questi cookie e ottenere il relativo consenso al loro utilizzo.

I cookie di analisi vengono utilizzati per consentire ai servizi web di raccogliere informazioni relative all'accesso degli utenti, ad esempio, il numero di visitatori su un sito web, la durata della loro permanenza sul sito e quali parti del sito visitano. Questa attività è anche conosciuta come "web audience measurement".

Sebbene questi cookie siano in grado di fornire informazioni utili al gestore del sito, non rientrano tra le funzionalità richieste dagli utenti nell'utilizzo di un servizio web, tanto che, anche se tali cookie non sono installati, l'utente è comunque in grado di accedere al servizio web.

Vi sono due tipi di cookie analitici: di prima parte e di terze parti. Il consenso è necessario per i cookie analitici di prima parte, nonostante quest'ultimi possano sembrare meno invadenti di altri in grado di tracciare l'utente tra più siti o dispositivi. In tal caso, è necessario valutare al meglio come spiegare le proprie politiche agli utenti e mettere queste informazioni in maggior evidenza.

Per altro, esistono numerosi servizi che forniscono la funzione di analisi, perciò, potrebbe essere più agevole affidarsi a questi servizi invece di crearne di propri. Tuttavia, potrebbe essere più difficoltoso ottenere il consenso relativo ai cookie analitici di terze parti, in quanto manca il rapporto diretto tra la terza parte e l'utente. In tali casi è necessario garantire che l'informativa sui cookie data agli utenti sia chiara e posta in evidenza nel sito; così, ad esempio, non sarà possibile includere tali informazioni semplicemente all'interno del link che rimanda all'informativa generale sulla privacy.

Inoltre, se i dati personali vengono trattati anche mediante l'utilizzo di un servizio di analisi fornito da terze parti, è necessario prendere in considerazione le esigenze in materia di protezione dei dati.

È necessario porre in atto le misure idonee a evidenziare l'utilizzo di cookie di analisi e ottenere il consenso all'installazione di tali cookie.

Nel caso in cui le informazioni raccolte sull'utilizzo del sito web vengano trasmesse a terze parti, tale circostanza dovrà essere resa nota agli utenti. Inoltre, dovrebbero essere chiarite le modalità di utilizzo di tali informazioni da parte dei terzi. A seconda delle specifiche funzionalità del servizio, agli utenti può essere accordata la possibilità di modificare le impostazioni del loro account e limitare la condivisione delle loro informazioni con i terzi, compreso il fornitore di cookie analitici. (Pure lo stesso servizio di analisi può fornire tale funzionalità, che si dovrebbe considerare di abilitare nei casi più opportuni). In ogni caso, i comandi messi a disposizione dell'utente devono essere ben visibili nella pagina e non nascosti.

In ultima analisi, è necessario fornire agli utenti informazioni chiare sui cookie analitici e adottare le opportune misure per acquisire il consenso. Ciò potrebbe comportare il fatto di dover prospettare agli utenti le ragioni per le quali tali cookie sono utili, assicurandosi – allo stesso tempo – di non influenzare l'utente nella scelta delle opzioni.

Sebbene l'ICO non possa escludere la possibilità di un'azione formale in ogni settore, certamente i casi in cui la configurazione dei cookie analitici impostati dalle prime parti comportino un basso rischio e intrusività per gli individui, avranno una minore priorità. Ad ogni modo, si noti come, nell'utilizzo dei cookie analitici di prime parti forniti da terze parti, questo non sia necessariamente vero.

APPROFONDIMENTI

Indicazioni ICO.

Per ulteriori informazioni, leggere la sezione ['Cosa succede se non ci si adegua alla normativa?'](#)

Come operano le eccezioni rispetto alle diverse tipologie di cookie??

Le eccezioni indicate nel PECR fanno riferimento alle diverse finalità per le quali si archiviano, oppure si accede alle informazioni sui dispositivi dell'utente. Quando si forniscono informazioni e si acquisisce il consenso, è necessario chiarire ai propri utenti tali finalità e, se è stata effettuata una revisione dei cookie, è necessario conoscere già quali siano tali finalità.

Di seguito, un elenco indicativo – sebbene non esaustivo – di una serie di finalità frequenti per le quali è possibile utilizzare i cookie.

| Attività | Opera un'eccezione? | |
|----------------|---------------------|---|
| Input utente | ✓ | <p>Sì, a seconda della limitazione della finalità</p> <p>Nel caso in cui il servizio online utilizzi un cookie di sessione per tracciare l'input dell'utente per funzionalità specifiche del servizio (es. carrello della spesa o compilazione di un modulo), troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario", accertandosi che il cookie venga usato solo per tale finalità.</p> <p>Tale eccezione non si applica se il cookie è persistente.</p> |
| Autenticazione | ✓ | <p>Sì, a seconda della limitazione della finalità.</p> <p>Nel caso in cui si utilizzino cookie di sessione forniti da prime parti, troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario", accertandosi che il cookie venga usato solo per tale finalità. Tuttavia, i cookie di accesso persistenti non ricadono in tale eccezione (poiché l'utente, in una visita successiva, potrebbe non ricordare di aver effettuato l'accesso) e pertanto – in questi casi – deve essere acquisito il consenso.</p> <p>I cookie devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'autenticazione. Qualora gli stessi vengano utilizzati anche ai fini della profilazione o del tracciamento dell'utente, dovrà essere acquisito il consenso.</p> |
| Sicurezza | ✓ | <p>Sì, a seconda della limitazione della finalità.</p> |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | | <p>Nei casi in cui i cookie impostati dalle prime parti siano utilizzati ai fini della sicurezza, troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario"; si pensi, ad esempio, ai cookie utilizzati per rilevare ripetuti tentativi di accesso falliti. Questa tipologia di cookie può anche avere una durata maggiore rispetto a un cookie di sessione.</p> <p>Tuttavia, i cookie relativi alla sicurezza di altri servizi web rispetto a quello fornito dalle prime parti, richiedono l'acquisizione del consenso. Questo perché le funzionalità richieste dall'utente si riferiscono al servizio fornito dal gestore del servizio stesso, non al servizio di terze parti.</p> <p>Anche nei casi in cui si utilizzino sistemi di riconoscimento dell'impronta al fine specifico della sicurezza, troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario". Tuttavia, come avviene per i cookie, se le informazioni vengono elaborate per finalità secondarie – tra le quali quelle relative alla sicurezza dei servizi web che l'utente non ha richiesto – è necessario acquisire il consenso.</p> <p>Tale eccezione troverà applicazione anche nei casi in cui le informazioni vengano elaborate ai fini della prevenzione delle frodi, in particolare nei casi in cui più servizi web utilizzano un unico servizio di prevenzione delle frodi in grado di elaborare le informazioni dei visitatori dei differenti servizi.</p> |
| Contenuti streaming | ✓ | <p>Sì, a seconda della limitazione della finalità.</p> <p>Nei casi in cui il servizio fornito sia quello dello streaming multimediale, troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario" con riguardo ai cookie relativi al video o all'audio. Ciò in quanto lo streaming multimediale fa parte del servizio che l'utente stesso ha richiesto.</p> <p>Tuttavia, l'eccezione non si estende ai casi in cui il cookie elabori le informazioni che non sono strettamente necessarie ai fini della funzionalità dello streaming, quali – ad esempio – la personalizzazione o il monitoraggio dell'utilizzo.</p> <p>Inoltre, nei casi in cui un servizio online includa solo contenuti streaming ospitati da fornitori di servizi online gestiti da terze parti (ad esempio, nei casi in cui un sito web incorpori video di YouTube, anche se del canale YouTube del medesimo gestore nel cui sito viene ripubblicato il contenuto), tale eccezione potrebbe non essere applicabile. Bisognerà considerare attentamente le specifiche circostanze.</p> |
| Gestione della rete | ✓ | <p>Sì, a seconda della limitazione della finalità.</p> <p>Nei casi in cui vengano utilizzati cookie di sessione ai fini di bilanciare il caricamento di una pagina, troverà applicazione l'eccezione della "comunicazione". Tale eccezione si applica esclusivamente nei casi in cui i cookie vengano utilizzati al solo fine di identificare a quale server reindirizzare la comunicazione.</p> <p>Anche nei casi in cui si utilizzino sistemi di riconoscimento dell'impronta digitale ai fini della gestione della rete, troverà applicazione l'eccezione della "comunicazione", sempre che</p> |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | questa sia l'unica finalità di utilizzo. |
| Preferenze dell'utente | ✓ | <p>Sì, a seconda della limitazione della finalità.</p> <p>Nei casi in cui i cookie di sessione vengano utilizzati per archiviare una preferenza dell'utente, troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario", sempre che tali cookie non siano collegati a un identificativo persistente.</p> <p>Tale eccezione, in alcuni casi, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ai cookie persistenti; tuttavia, l'utente deve essere sufficientemente informato attraverso un'informativa in evidenza. Si pensi, ad esempio, ai cookie utilizzati per il funzionamento del sistema con il quale viene acquisito il consenso, i quali sono in grado di ricordare le preferenze sui cookie espresse dall'utente per un dato periodo di tempo (es. 90 giorni), e – perciò – ricadranno nel campo applicativo dell'eccezione in oggetto.</p> <p>In alternativa, il fatto di interagire con il sistema di acquisizione del consenso, può essere sufficiente a ottenere il consenso relativo ad ogni cookie che interagisce nello stesso sistema; ciò purché venga fornita all'utente un'informativa chiara e completa circa il fatto che quel cookie persistente sarà archiviato sul dispositivo al fine di ricordare le preferenze accordate in materia di consenso.</p> <p>Nei casi in cui si utilizzino sistemi di riconoscimento dell'impronta digitale in grado di processare informazioni per ottimizzare il layout del sito, troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario". Si pensi, ad esempio, ai casi in cui un servizio online utilizzi un design di risposta, così che il sito cambi a seconda della tipologia del dispositivo. La medesima eccezione troverà applicazione anche nei casi dei servizi forniti da terze parti che vengano incorporati nel sito del fornitore primario.</p> <p>Ad ogni buon conto, le informazioni accessibili possono essere utilizzate soltanto per le finalità sopra descritte. Nel caso in cui operino finalità secondarie, l'eccezione in parola non potrà trovare applicazione e si dovrà acquisire il consenso.</p> |
| Plugin dei social media | X | <p>E' richiesto il consenso.</p> <p>Nei casi in cui l'utente di un servizio web sia pure loggato su una piattaforma di social media e il servizio stesso includa un plugin e altri tool forniti dalla piattaforma social, l'utente si aspetterà di poter utilizzare i plugin per l'interazione con il social network. In tali casi, i cookie che i plugin impostano su un servizio web, possono essere considerati come strettamente necessari in relazione alle funzionalità richieste dall'utente.</p> <p>Tuttavia, ciò non potrà valere per gli utenti non loggati sulle piattaforme di social media, tanto con riferimento agli utenti che si siano disconnessi, quanto con riferimento a quelli non affatto iscritti al network. Il consenso è richiesto – altresì – per tutti i cookie che vengono impostati dai plugin.</p> <p>Ad eccezione delle ipotesi in cui i plugin vengano configurati esclusivamente al fine di impostare i cookie sul dispositivo</p> |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | | dell'utente che deve accedere alla piattaforma social, il consenso dovrà essere richiesto in tutte le ipotesi in cui non sia possibile presumere che l'utente di un sito web sia anche membro di un social network a cui il sito stesso permette di collegarsi. |
| Tracciamento nei social media | X | <p>E' richiesto il consenso.</p> <p>Nei casi in cui venga utilizzato dai social media un plugin, o altra tecnologia, in grado di tracciare l'utente per finalità differenti rispetto a quelle di cui sopra (tra le quali, ad esempio, la pubblicità online, la profilazione, le finalità analitiche o le ricerche di mercato) non troverà applicazione alcuna eccezione. E ciò sia che si tratti di membri iscritti alla piattaforma social, sia che si tratti di utenti non registrati.</p> <p>Qualsiasi utilizzo da parte di una piattaforma di social media, o da parte di terze parti, di web beacons, pixels di tracciamento, codici JavaScript o tecnologie simili richiede l'acquisizione del consenso.</p> <p>In aggiunta, non esistono fondamenti giuridici differenti rispetto a quello del consenso che è possibile applicare alle piattaforme di social media in grado di elaborare – attraverso l'utilizzo di queste tecnologie – le informazioni dei non iscritti alla loro piattaforma.</p> |
| Pubblicità online | X | <p>E' richiesto il consenso.</p> <p>Nei casi in cui il servizio includa cookie utilizzati per finalità di pubblicità online, non troverà applicazione l'eccezione dello "strettamente necessario". Di fatti, i cookie utilizzati per la pubblicità online non vengono esclusi, così come non lo sono mai stati – dal rispetto dei requisiti imposti dal PECR in materia di consenso.</p> <p>Ciò include tutti i cookie di terze parti utilizzati per la pubblicità online, inclusi – tra gli altri – quelli utilizzati al fine di limitare la frequenza, di affiliazione pubblicitaria, di prevenzione alle frodi, di ricerca di mercato, di miglioramento del prodotto e ogni altra finalità.</p> <p>Nei casi in cui si utilizzino sistemi di riconoscimento dell'impronta digitale ai fini della pubblicità online, le stesse non sono esonerate dall'acquisizione del consenso. Inoltre, si noti che gli utenti sono spesso inconsapevoli che avvengano tali trattamenti e che gli stessi comportino la creazione di profili degli utenti per inviare, nel tempo, pubblicità mirata.</p> |
| Tracciamento incrociato | X | <p>E' richiesto il consenso.</p> <p>Nei casi in cui si utilizzino i cookie o sistemi di riconoscimento dell'impronta digitale per collegare l'account di un utente con uno o più dispositivi (ad esempio, come parte del profilo dell'account, oppure per ottenere un secondo fattore di riconoscimento, oppure per tracciare gli utenti attraverso più device per qualunque finalità – ivi inclusa l'attività di marketing), è necessario acquisire il consenso.</p> <p>Ciò in quanto tale finalità non è strettamente necessaria a</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | fornire la funzionalità richiesta dall'utente. |
| Analitici | X | <p>E' richiesto il consenso</p> <p>Spesso, si ritiene l'attività di analisi "strettamente necessaria", poiché fornisce informazioni circa le modalità con le quali gli utenti interagiscono con un dato servizio web.</p> <p>Tuttavia, in tali casi, l'eccezione dello "strettamente necessario" non troverà applicazione. Difatti, l'acquisizione del consenso è necessario in quanto i cookie di analisi non sono "strettamente necessari" a fornire il servizio che l'utente richiede. Tanto che l'utente può accedere al servizio online sia che i cookie di analisi siano abilitati, sia nel caso non siano impostati.</p> <p>Anche nei casi in cui si utilizzino i sistemi di riconoscimento dell'impronta digitale per attività di analisi, unitamente o alternativamente all'utilizzo dei cookie, dovrà acquisirsi il consenso.</p> |

Cosa accade se un utente vuole cambiare le proprie impostazioni cookie?

Una volta prestato il consenso, sia l'utente che l'abbonato sono in grado di revocarlo in qualsiasi momento. Pertanto, i gestori del servizio online dovrebbero garantire che il sistema di acquisizione del consenso abbia la possibilità di consentire all'utente di revocare il proprio consenso con la stessa facilità con la quale lo aveva prestato; diversamente non saranno rispettati i requisiti previsti dal GDPR in tema di consenso.

Inoltre, è necessario fornire informazioni sulle modalità di revoca del consenso, oppure sulle modalità con le quali rimuovere i cookie già precedentemente impostati, inserendole – ad esempio – all'interno del sistema di acquisizione del consenso, oppure all'interno dell'informativa sulla privacy o sui cookie.

Le conseguenze della revoca di tale consenso potrebbero essere chiarite, ad esempio, spiegando l'impatto che la stessa avrebbe sulla funzionalità del sito web.

Con quale frequenza deve essere acquisito il consenso?

I gestori del servizio web devono assicurare di fornire a tutti gli utenti che visitano per la prima volta il sito web informazioni chiare circa i cookie utilizzati, chiarendo – altresì – che l'utente ha il pieno controllo sulle impostazioni dei cookie non essenziali.

Peraltro, vi sono una serie di ragioni per le quali lo stesso gestore del servizio web potrebbe avere bisogno che gli utenti esprimano nuovamente il proprio consenso sui cookie. Tuttavia, a seconda delle circostanze, potrebbe non essere necessario acquisire un nuovo consenso ogni volta che un utente visita il sito. Ciò dipenderà da diversi fattori, quali – ad esempio – la frequenza delle visite, l'aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del sito web. Un chiaro esempio di circostanza nella quale sia necessario acquisire un nuovo consenso è quello nel quale vengono impostati i cookie non essenziali da una nuova terza parte. Ciò si rivela necessario perché il consenso che l'utente aveva precedentemente prestato si riferiva esclusivamente alle parti implicate al momento del primo consenso. Pertanto, quando il servizio imposta dei cookie di nuove terze parti è necessario assicurarsi che l'utente presti nuovamente il proprio consenso.

E, ancora più importante, le informazioni fornite all'atto di acquisizione del consenso devono essere chiare e complete, senza includere riferimenti ambigui o poco chiari a "partner" o "terze parti". Infatti, ciò implicherebbe l'invalidazione del consenso in quanto non specifico e prestato da un utente non pienamente informato.

E' necessario tenere traccia delle preferenze degli utenti?

Alcuni utenti visitano regolarmente un dato servizio web, mentre altri lo visitano di rado.

Alla luce di ciò, è necessario decidere il momento consono per richiedere agli utenti di prestare il proprio consenso (sia anche negarlo) all'utilizzo dei cookie, così come anche decidere la durata di data preferenza, allo scadere della quale gli utenti dovranno esprimere nuovamente il proprio consenso.

D'altro canto, il PECR non ha la finalità di impedire o rendere negativa l'esperienza di navigazione degli utenti. Pertanto, non è necessario richiedere ripetutamente agli utenti di specificare le proprie preferenze, indipendentemente dal fatto che ciò comporti il consenso o il rifiuto per i cookie non essenziali.

Tali problematiche andranno valutate dal gestore del servizio.

Si pensi al caso in cui un sito web decida di utilizzare un cookie per l'acquisizione del consenso che permetta all'utente di accettare, o rifiutare, i cookie non essenziali. Nell'ipotesi in cui l'utente accetti tali cookie, il sito web registrerà tale scelta nel proprio cookie persistente, il quale verrà archiviato sul dispositivo dell'utente e impostato per, a un certo punto, scadere.

Nel caso in cui l'utente acceda nuovamente al servizio prima della data di scadenza impostata per il cookie in questione, lo stesso non avrà bisogno di "riaccettare" lo stesso cookie, perché le impostazioni sui cookie del sito riconoscono che il consenso era già stato prestato. D'altro canto, se l'utente visita di rado il sito, il cookie potrebbe scadere prima che abbia effettuato un nuovo accesso, così dovendo – nel caso di una visita futura – prestare nuovamente il consenso.

Quanto alla durata di scadenza di un cookie permanente, la stessa dovrà essere impostata tenendo conto delle caratteristiche del servizio web e delle finalità per cui viene acquisito il consenso dall'utente.

Inoltre, se viene utilizzato un sistema di acquisizione del consenso fornito da terze parti che registra il consenso in forma digitale, è necessario garantire che questi dati siano debitamente protetti (e, se sono coinvolti dati personali, occorre considerare gli eventuali obblighi imposti dal GDPR, come – ad esempio – nei casi in cui la terza parte sia un responsabile o un co-responsabile del trattamento).

Inoltre, bisogna tenere ben presente che molti sistemi di acquisizione del consenso "pronti all'uso" e che utilizzano impostazioni pre-configurate sui cookie potrebbero prevedere un periodo di scadenza predefinito, ad esempio 90 giorni.

Sebbene l'utilizzo dell'impostazione predefinita possa rappresentare l'opzione più semplice, è comunque necessario accertarsi che tale durata sia appropriata per le esigenze del gestore del servizio e, all'esito, documentare la decisione finale.

APPROFONDIMENTI

Indicazioni ICO.

Si rimanda alla Guida al GDPR per ulteriori dettagli sulle modalità di archiviazione del consenso e sulle modalità di scelta della durata appropriata ai fini della conservazione.

Quanto dovrebbero durare i cookie?

La durata di un cookie dipende dalla sua finalità. Ad ogni modo, è importante tener conto della durata dei cookie perché questo può avere effetti sulle eccezioni previste all'articolo 6 (4) del Regolamento.

Non solo, la durata dipende anche dalla finalità di utilizzo del cookie: per tale ragione risulta difficile fornire una casistica esaustiva per ogni tipologia di cookie. In sostanza, è necessario assicurare che l'utilizzo dei cookie sia:

- adeguato rispetto al risultato previsto; e

- circoscritto alle sole finalità stabilite.

Tali elementi sono quelli in grado di guidare ogni gestore di un servizio web nella determinazione della durata dei cookie.

Si pensi al caso in cui un servizio web incorpori gli account utenti sul proprio sito web. Per verificare l'identità degli utenti, il servizio web utilizza dei cookie di autenticazione in grado di riconoscere gli utenti.

Una volta che gli utenti sono usciti dal sito (o hanno chiuso il browser), l'utilizzo di tali cookie non è più richiesto e, pertanto, verranno cancellati una volta abbandonato il servizio web.

Di fatti, in tal caso, non vi è motivo per rendere tali cookie persistenti.

Nell'ipotesi in cui vengano inseriti all'interno dei servizi web degli strumenti che includono cookie, è necessario verificare se questi hanno una durata preimpostata. Tale impostazione potrebbe essere già adeguata rispetto alla finalità dei cookie, tuttavia potrebbe essere indicato modificare e adeguare la durata.

Come regola generale, le eccezioni previste dal PECR troveranno una maggiore applicazione rispetto ai cookie di sessione, cioè quelli che permangono fino a quando gli utenti non hanno chiuso il browser, o immediatamente dopo. Tuttavia, vi possono essere alcune eccezioni.

Si pensi ai casi in cui la durata dei cookie risulti essere completamente inadeguata.

Ad esempio, sebbene sia tecnicamente possibile impostare la durata di un cookie al 31/12/9999, ciò non potrà essere considerata una durata adeguata.

Ulteriori considerazioni

Sommario

- [Cosa accade se viene modificato l'utilizzo dei cookie?](#)
- [Cosa accade in merito ai cookie esterni incorporati su un sito web?](#)
- [Cosa accade in merito ai cookie impostati all'estero?](#)
- [Anche le autorità pubbliche possono impostare cookie sul proprio sito web?](#)
- [Cosa accade in merito ad altri dispositivi quali smartphone, smart TV, dispositivi indossabili, e l' "Internet delle Cose"?](#)
- [Cosa accade se non ci si adegua alla normativa?](#)

Cosa accade se viene modificato l'utilizzo dei cookie?

Se le modalità di utilizzo dei cookie vengono modificate in modo significativo, bisogna considerare l'impatto che tale cambiamento avrà su ciascuno dei consensi acquisiti.

Nell'ipotesi in cui, ad esempio, si introduca un nuovo cookie, o si cambino le finalità di un cookie già in uso dopo aver acquisito il consenso, allora gli utenti andranno informati di tali cambiamenti al fine di consentire loro di effettuare una scelta informata riguardo le novità apportate.

Cosa accade in merito ai cookie esterni incorporati su un sito web?

Un sito web può non essere il solo in cui gli utenti e gli abbonati impostano cookie durante la navigazione.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un utente sia iscritto a piattaforme di social media. Quando l'utente visita un sito web, tali piattaforme imposteranno dei cookie sui dispositivi degli utenti, ad esempio dopo essere usciti dal sito che stavano visitando. Questi cookie possono essere usati per finalità diverse a seconda della piattaforma, sebbene l'uso principale sia quello di fornire statistiche su come gli utenti interagiscono con un dato sito internet attraverso l'utilizzo della piattaforma social.

Sebbene i cookie così impostati non si possano controllare direttamente, i gestori del sito web possono controllare l'effettiva presenza sul sito della piattaforma in questione, e – di conseguenza – potrà essere controllata anche la capacità di determinare quali statistiche la piattaforma può effettuare in merito alle interazioni degli utenti.

Questo significa che i gestori dei siti web sono contitolari, insieme alla piattaforma di social media, nel determinare le finalità e le logiche del trattamento dei dati personali di ogni utente che interagisce, attraverso il sito web, con le piattaforme social e, perciò, i gestori del sito sono contitolari altresì dei dati generati da questa attività, unitamente alla piattaforma stessa.

Tale aspetto permane anche nel caso in cui la piattaforma fornisca soltanto dati anonimizzati o informazioni statistiche aggregate, posto che per generare questo tipo di informazioni la piattaforma tratta dati personali, inizialmente registrando le interazioni dei visitatori e solo successivamente anonimizzando i dati.

Per altro, bisogna sempre tener presente che non tutti gli utenti che accedono a un dato sito web sono necessariamente utenti registrati nella piattaforma social e, pertanto, i gestori del sito dovranno assicurarsi di fornire agli utenti tutte le relative informazioni prima che inizino la navigazione.

Ciò significa, anche, provvedere a che l'informativa privacy presente sul sito web includa i riferimenti a ciascuna delle pagine esterne incorporate nel sito e le modalità attraverso le quali gli utenti possano, su ognuna di esse, controllare le relative impostazioni.

Inoltre, bisognerà includere, all'interno dell'informativa sulla privacy, le informazioni riguardanti il trattamento di ogni singolo dato personale trattato; così come le stesse informazioni andrebbero anche riportate all'interno della pagina inserita nelle piattaforme social, anche se dovesse trattarsi semplicemente di un link che rimanda all'informativa sulla privacy.

Cosa accade in merito ai cookie impostati all'estero?

Sull'argomento è importante sottolineare, in primo luogo, che i residenti nel Regno Unito sono ugualmente soggetti ai requisiti del PECR, anche se il sito web è ospitato all'estero (ad esempio, utilizzando servizi cloud negli Stati Uniti).

Sebbene le disposizioni del PECR non si applichino alle organizzazioni che operano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), laddove vengono trattati i dati personali troverà – comunque – applicazione il GDPR. Se un'organizzazione ha sede fuori dall'Europa e offre servizi web progettati per il mercato europeo (ad esempio, la vendita di prodotti o servizi ai clienti in Europa), è necessario rispettare i requisiti del GDPR in relazione alle informazioni fornite all'utente, oltreché le modalità e i tempi di acquisizione del consenso.

Pertanto, nel caso in cui siano coinvolti dati personali, se all'utente non vengono fornite informazioni chiare e complete circa l'utilizzo dei cookie, non potrà dirsi che questi abbia ricevuto una corretta informativa sulla privacy, la quale è parte integrante del principio fondamentale della corretta, lecita e trasparente elaborazione dei dati.

Nel valutare l'applicabilità territoriale del GDPR, deve valutarsi:

- se il trattamento si riferisce a dati personali di individui nel SEE; e
- se tale trattamento riguarda anche l'offerta di beni e servizi oppure la profilazione.

La semplice possibilità degli utenti all'interno del SEE di accedere a un sito web estero non sarà di per sé sufficiente a rendere il sito soggetto alla normativa in parola.

Si pensi al caso di un sito di e-commerce con sede al di fuori del SEE che offra agli utenti la possibilità di creare un account e acquistare prodotti da qualsiasi parte del mondo. Gli utenti possono anche visualizzare i prezzi dei prodotti in valute differenti, tra le quali sterline, euro e altre valute del SEE.

È quindi chiaro che i prodotti venduti dal sito sono destinati ad essere offerti a persone fisiche all'interno del SEE, così ricomprendendo il sito nell'ambito applicativo del GDPR.

Inoltre, laddove il sito utilizzi cookie e tecnologie simili per l'elaborazione di dati personali, sarà necessario fornire agli utenti nel Regno Unito e in Europa informazioni sul funzionamento di tali cookie e conformarsi alla normativa del GDPR.

Tuttavia, un sito web può essere disponibile a livello globale e quindi accessibile alle persone all'interno del SEE, senza che necessariamente offra beni e servizi a tali individui. Ciò dipenderà da diverse circostanze.

Si pensi al caso di un sito di notizie online situato al di fuori del SEE, ma accessibile alle persone all'interno del SEE, che – a seconda delle circostanze – potrebbe non rientrare nell'ambito del GDPR. Il sito può contenere notizie relative allo SEE, ma se questo contenuto è indirizzato a individui all'interno del proprio paese o territorio, piuttosto che individui nello SEE, allora non rientrerà nel campo applicativo del GDPR, anche se tali individui possono accedere alle notizie online.

Tuttavia, se il sito intende avere una portata "globale", così offrendo il proprio servizio a chiunque, compresi gli individui dello SEE, allora sarà necessario valutare se le disposizioni territoriali del GDPR si applichino ad esso, adeguando le implicazioni circa l'informativa sui cookie e l'acquisizione del consenso.

Inoltre, se si dispone di un sito web estero, è pure possibile adottare misure per palesare che non si intende offrire beni e servizi a soggetti nello SEE, quali:

- includere riferimenti specifici nelle informazioni sulla privacy; o
- impedendo agli utenti dello SEE di accedere al sito, ad esempio tramite il blocco degli indirizzi IP.

La decisione di intraprendere tali attività dipende interamente dal gestore del servizio, ma può essere una dimostrazione efficace di come non si intenda offrire un servizio alle persone nello SEE.

APPROFONDIMENTI

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD), il quale è subentrato al Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese WP29), è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. Adotta linee guida per il rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.

Il CEPD ha recentemente pubblicato le [linee guida sulla copertura territoriale del GDPR](#). Tali linee guida sono attualmente soggette a consultazione pubblica. Il collegamento verrà aggiornato una volta che il CEPD ultimerà il lavoro.

Anche le autorità pubbliche possono impostare cookie sul proprio sito web?

I requisiti imposti in materia di informativa chiara e completa e acquisizione del consenso trovano applicazione nei confronti di chiunque utilizzi i cookie, indipendentemente dal fatto che sia un'autorità pubblica o meno. Quindi, nei casi in cui sia un'autorità pubblica a gestire un servizio web – come un sito internet – troveranno pienamente applicazione le regole sui cookie.

Cosa accade in merito ad altri dispositivi quali smartphone, smart TV, dispositivi indossabili, e l'Internet delle Cose?

Negli ultimi anni, è aumentato esponenzialmente l'utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone e bracciali fitness; così come di apparecchiature abilitate all'accesso internet, quali smart TV e di altri dispositivi noti come "Internet delle Cose" (IdC), quali termostati domestici e i veicoli sempre connessi. In termini generali, i dispositivi in grado di connettersi rientrano nella definizione di "terminali".

I servizi web, spesso chiamati interfacce di programmazione di applicazioni web (API), vengono generalmente utilizzati dai dispositivi mobili e da altri componenti hardware. Poiché questi servizi sono in grado anche di archiviare o accedere alle informazioni sul dispositivo dell'utente, esattamente come accade per qualsiasi altro sito web, è importante notare che le regole sui cookie troveranno applicazione nei riguardi di tutti i dispositivi connessi nei quali vengono utilizzati cookie o tecnologie similari.

In particolare, bisogna tener presente che:

- un'API web che imposta i cookie deve essere conforme alla normativa sui cookie. Nell'ambito dei dispositivi mobili, ciò in genere implica – da un lato – che l'applicazione mobile che accede all'API web sia il luogo più idoneo per compiere tale adeguamento; dall'altro lato, che gli utenti che accedono all'API web utilizzando canali differenti (quali, ad esempio, un browser web) potrebbero ricevere informative differenti e potrebbe essere necessario un trattamento differente al fine di evitare che i cookie vengano impostati senza la previa acquisizione del consenso.
- allo stesso modo in cui un sito web può avvalersi, ai fini dell'acquisizione del consenso, delle impostazioni del browser già esistenti (come descritto nell'articolo 6 (3) (a) del PECR), le impostazioni delle preferenze del sistema operativo di un dispositivo possono rappresentare, per sviluppatori di app e di servizi web, un sistema di acquisizione del consenso.
- la vera sfida è rappresentata dal riuscire a fornire, sui dispositivi con interfacce fisiche limitate – a volte persino inesistenti – una corretta ed efficace informativa sui cookie e sulle finalità di utilizzo degli stessi. Nei casi in cui non sia possibile visualizzare le informazioni all'interno del sito web stesso, è

necessario prendere in considerazione metodi alternativi per riuscire a informare gli utenti. Tali metodi potrebbero includere, ad esempio, fornire le informazioni unitamente alle istruzioni del dispositivo, oppure fornire le dovute informazioni durante la registrazione del prodotto, oppure utilizzare un'applicazione mobile di accompagnamento con un'interfaccia nella quale possa essere anche fornita l'informativa e acquisito il consenso.

Cosa accade se non ci si adegua alla normativa?

L'obiettivo dell'ICO è quello di assicurare che le organizzazioni che operano nel web siano conformi alla normativa. A tal fine, l'ICO dispone di una serie di azioni formali che, ove sia necessario, possono essere intraprese nei confronti di un'organizzazione che rifiuti di adeguarsi alla normativa o, comunque, non vi provveda autonomamente.

Sebbene il GDPR riconosca e garantisca all'ICO ampi poteri, il regime di applicazione del PECR resta quello in vigore ai sensi del Data Protection Act del 1998, fatta eccezione per i casi di trattamento dei dati personali.

Nei casi in cui venga intrapresa un'azione formale, perché – ad esempio – un'organizzazione rifiuti di adeguarsi o perché impiega un sistema particolarmente intrusivo di cookie senza che venga fornita un'informativa adeguata o senza aver ottenuto il consenso, l'azione stessa sarà regolamentata da quanto stabilito nel Regulatory Action Policy pubblicato.

Per ulteriori orientamenti relativamente le circostanze nelle quali il Commissario all'Informazione possa impiegare i propri poteri, inclusa l'interpretazione del concetto di "grave violazione", si rimanda alla guida alle sanzioni pecuniarie civili di ICO.

Il Regulatory Action Policy chiarisce che ogni azione formale deve essere intesa quale risposta proporzionata rispetto alla violazione compiuta, e – quindi – le sanzioni pecuniarie saranno riservate ai casi più gravi di violazioni del PECR.

L'ICO non può escludere la possibilità di assumere azioni formali in ogni settore.

In ogni caso, è improbabile che venga data priorità a un'azione formale nei confronti di chi utilizza cookie che comportano un livello basso di intrusività e un rischio basso di pregiudizio agli utenti.

L'ICO terrà in considerazione la collaborazione dei gestori, dando la possibilità di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per informare adeguatamente gli utenti circa l'utilizzo dei cookie, fornendo loro dettagli chiari circa le modalità di impostazione delle proprie scelte. Per esempio, è improbabile che l'ICO dia priorità ad intraprendere azioni formali in relazione a cookie di prime parti utilizzati per finalità di analisi, nei casi in cui gli stessi presentino un basso rischio privacy, oppure nei casi in cui, semplicemente, agevolino l'accessibilità dei siti e dei servizi offerti.

Indicazioni ICO

Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura del [Regulatory Action Policy](#) e delle [Indicazioni sulle sanzioni civili pecuniarie](#).